



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 88

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 05/12/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018402127926

Esito: RINVIO AL 10/12/2018 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE COTTINO AMEDEO.....	10
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE.....	11
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI.....	13
CONTROESAME DELLA DIFESA, CARLO PETRONE.....	16
RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE.....	17
DOMANDE DEL PRESIDENTE.....	17
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D'AURIA PIERO.....	18
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE.....	18
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE NOTARISTEFANO PIETRO.....	21
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI.....	21
CONTROESAME DEL PARTE CIVILE, AVVOCATO F. DI LAURO.....	24
CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO.....	24
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	25
DOMANDE DEL PRESIDENTE.....	26
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CHIRONI MARCELLO.....	27
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI.....	27
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	33
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	43
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA.....	49
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	50
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....	54
RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO CAVALCHINI.....	58
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARBOTTI PAOLO.....	64
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO CAVALCHINI.....	64
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI.....	73
DOMANDE DEL PRESIDENTE.....	77
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE SPATERA.....	78

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 05/12/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, se può darmi la parola un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Palomba.

AVVOCATO L. PALOMBA – Oggi è previsto l'ascolto dei testi della Parte Civile Romandini, che ovviamente riguarda la posizione di Conserva. Io ieri avevo preannunciato, siccome questi testi erano inizialmente previsti per il 3 e poi per il 4, oggi c'è stato un concomitante impegno dell'Avvocato Rossetti che arriva qui per le undici, volevo chiederle la cortesia – se è possibile - o di invertire l'ordine dei testi e quindi chiamare prima i testi di altra Parte Civile o eventualmente di sospendere e aspettare l'Avvocato Rossetti. Comprenderà che non avendo mai avanzato alcuna richiesta, mi sembra di aver maturato quasi un bonus per l'accoglimento di questo. Quindi confido per l'accoglimento. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, adesso verificiamo chi sono i testi presenti e quindi, poi, ci regoliamo di conseguenza.

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso anche io Dottoressa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Avevo fatto una riserva di produzione documentale. Allora, i primi documenti che ho indicizzato ed intendo depositare sono documenti che ho esibito alla Dottoressa Valenzano, in particolare: il numero uno è una cecklist delle manutenzioni in fase, che la Dottoressa Valenzano ha riconosciuto come da verbale stenotipico del 28 novembre 2018, pagina 14; la rendicontazione informatica delle manutenzioni relative dell'impianto, a far data del 1997 fino all'aprile 2012, pagine 15 e 16 del verbale stenotipico del 28.11.2018 e lo stralcio dell'organigramma del gruppo Riva alle pagine 3, 15, 9 in relazione alle funzioni svolte nell'ambito dello stabilimento di Taranto da parte dell'Ingegnere Bessone. Questi sono i tre documenti che la Dottoressa ha riconosciuto e che esibisco al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vengono sottoposti al Pubblico Ministero.

(I pubblici Ministeri prendono visione dei documenti mostrati dall'Avvocato Melucci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono diversi gruppi di documenti?

AVVOCATO G. MELUCCI - Sono tre tipi di documenti, che ho indicato in indice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tre tipi di documenti, giusto per distinguerli.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, assolutamente Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto attiene questo primo gruppo di documenti, cioè cecklist relativa alle manutenzioni di fase a valle degli impianti, poi rendicontazione informatica delle manutenzioni e stralcio organigramma, ci sono opposizioni, obiezioni da parte del Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ne disponiamo l'acquisizione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta Dottoressa, poi a conclusione della mia produzione documentale, allo stato, io le riproduco in realtà gli organigrammi del gruppo Riva che sono stati già acquisiti da questa Corte, che sono stati acquisiti a seguito dell'ordinanza ammissiva del 9 maggio del 2017, anche in ragione della circostanza emersa nel corso dell'esame della Dottoressa Valenzano, in relazione proprio a quello stralcio che vi ho prodotto ed anche in relazione alla domanda che lei ha fatto a conclusione del controesame della Dottoressa Valenzano, nella quale ha fatto riferimento a organigrammi di stabilimento. Di fatto, Dottoressa, organigrammi di stabilimento non esistono, la Corte non ne ha mai acquisiti di queste sembianze. Gli organigrammi sono organigrammi di gruppo, che sono gli stessi documenti del Pubblico Ministero, sono

esattamente identici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma ritiene proprio necessario? Perché la mole della documentazione è già notevole, se ci sono dei motivi particolari l'acquisiamo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente, Dottoressa. Io le ho evidenziato le pagine, le funzioni di ogni singolo consulente dal momento in cui le ha assunte, al momento in cui evidentemente ha smesso di assumerle. Quindi, anche per la sua consultazione, credo che sia preziosi per voi poter verificare che in un unico documento, per quello che è l'organigramma di gruppo, ci siano non misteriosamente, ma palesemente rappresentati tutti i consulenti che sono di questo processo a rispondere dei reati per cui stiamo procedendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, se può essere utile, se il Pubblico Ministero non si oppone.

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho semplicemente avuto cura di evidenziare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiaramente li sottoporrà in visione al Pubblico Ministero.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, assolutamente. Sono gli stessi che il Pubblico Ministero ha acquisito e che la Corte ha acquisito al suo fascicolo con ordinanza del 9 maggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ci può aiutare nella consultazione.

P.M. R. GRAZIANO – Perché se sono già in atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be' Pubblico Ministero, se sono identici e ci può aiutare nella consultazione, ben venga la produzione.

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso, Dottoressa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però li sottoponga al Pubblico Ministero.

(L'Avvocato Melucci pone in visione ai Pubblici Ministeri i documenti suddetti)

AVVOCATO R. MELE – Presidente, posso? Solamente con riferimento ai testi citati da me, io ho citato tre testi: Cottino, D'Auria e il teste Carrieri, che mi ha detto che sta per arrivare, è in ritardo ed arriverà a momenti, dieci minuti ed è qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mele, lei chi ha citato?

AVVOCATO R. MELE – Solo tre testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché intende sentire solo questi tre testi?

AVVOCATO R. MELE – Solo questi tre testi, gli altri non mi interessano più, sono stati già sentiti e quindi non è più necessario l'ascolto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. C'è qualcuno per l'Avvocato Blonda? Se non vengono questi Avvocati e non ci interessano. L'Avvocato Blonda, per esempio, che aveva citato

due testi. Allora, per quanto attiene questa documentazione, c'è opposizione?

P.M. R. EPIFANI – Non c'è opposizione da parte del Pubblico Ministero, oltretutto la Difesa attesta che si tratta di documentazione già presente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Degli stessi documenti e diciamo che non abbiamo motivo per non dare credito a questa affermazione. Quindi disponiamo l'acquisizione anche di questa ulteriore documentazione. Ha terminato Avvocato Melucci?

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome ha detto tre blocchi, ha parlato prima di tre gruppi.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quei tre documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora abbiamo terminato per quanto la riguarda. Prego, Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente, solo perché si dia atto che è presente e rimarrà presente in aula il Dottor Sergio Lubelli, che io nomino in sostituzione nella mia lista del consulente Dottor Professor Marchetti. Quindi chiedo di dare atto di questa sostituzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si chiama il consulente presente?

AVVOCATO G. CAIAZZA – Il Dottor Sergio Lubelli, al posto del Professor Marchetti nella lista testi Archinà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prendiamo atto, penso che non ci siano opposizioni delle altre parti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, poi io ho bisogno di qualche minuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, vi devo chiedere una declaratoria di incompatibilità della Dottoressa Spartera Maria ad essere esaminata a dibattimento come consulente tecnico delle Parti Civili Uzzi Carmela, Sebastio Marco, Sebastio Federica, perché la stessa è già stata chiamata a prestare l'ufficio di testimone in questo processo all'udienza del 10.04.2018. La Dottoressa Spartera – le dicevo – è proprio stata nominata da queste Parti Civili: Uzzi, Sebastio Marco e Sebastio Federica a mezzo dell'Avvocato Cavalchini, che la nomina “quale tecnico e consulente, che con il presente atto formalmente nomino e potrà riferire...”, spiega che cosa potrà riferire come consulente. L'Articolo 225 del Codice di Procedura Penale, al terzo comma, prevede che non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettera a), b), c), d), C.P.P.. Il 222 prevede che non prestare l'ufficio di perito (in questo caso c'è l'estensione del 222, quindi si legge l'ufficio di consulente, per il rimando espresso appunto del 225, comma terzo) chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete, dice la lettera d). La

disposizione codicistica determina in questo caso una incompatibilità della Dottoressa Spartera Maria, proprio già chiamata a prestare l'ufficio di testimone. La Giurisprudenza è univoca sul punto, una questione analoga è stata affrontata dalla sentenza 37166, della Sezione Terza della Cassazione, emessa il 18.05.2016 e depositata in data 07.09.2016. Che cosa dice nello specifico la Cassazione? C'era un passaggio della sentenza in cui il ricorrente si doleva dell'erronea applicazione del 225 e diceva, nel caso specifico, ve lo riassumo per sintesi, però vi allego tutta la motivazione della sentenza ed anche ho evidenziato e segnalato gli stralci proprio in cui viene trattata la questione. Però in estrema sintesi che cosa era accaduto? Era stata sentita come testimone una persona, poi in quel caso addirittura è anche inferiore rispetto al nostro caso, perché, che cosa fa il difensore? Da quella stessa persona sentita come teste, si fa fare una consulenza tecnica, quindi un elaborato consulenziale, questo elaborato consulenziale lo allega all'atto di appello e deposita in Appello l'elaborato consulenziale. La Corte d'Appello prima e la Cassazione dopo stabiliscono i principi di diritto che vi ho segnalato. Nello specifico, vi leggo l'ultimo passaggio che dice: "Ne consegue come sia tutto inadeguata rispetto alla ratio decidendi l'obiezione secondo la quale l'incompatibilità non sussisterebbe per il semplice fatto della mancanza di una nomina formale (perché là c'era un problema pure di mancanza di nomina formale, che qua invece c'è) come consulente di parte. Perché delle due l'una, o la nomina effettivamente mancava e tuttavia, essendo il contenuto dell'atto da produrre nella sostanza una consulenza tecnica (come ha correttamente ritenuto la Corte d'Appello, richiamando il tenore esplicito dello scritto, allora l'ingresso del documento era precluso dalla mancanza di legittimazione a produrlo da parte dell'autore dell'atto), oppure esisteva una nomina informale (come ha ritenuto invece la Corte Territoriale con un accertamento di fatto, che siccome adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità). Ed allora il professore M.E. (perché è appuntato) era a tutti gli effetti un consulente di parte e quindi era incompatibile a ricoprire l'incarico di consulente avendo in precedenza assunto la veste di testimone. Articolo 225, comma III, in relazione all'Articolo 222, comma 1, lettera d), stesso codice, derivando da ciò un impedimento all'ingresso processuale del documento". Nel nostro caso c'è ancora di più, perché addirittura non è solo un documento che si vorrebbe fare entrare, ma si vorrebbe far sentire il consulente e poi, probabilmente, acquisire il documento. Quindi chiediamo la declaratoria di incompatibilità della Dottoressa Spartera Maria e per l'effetto la revoca dell'iniziale ordinanza ammissiva della prova richiesta dalla Parte Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri difensori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vi deposito sia brevemente quella nota e poi la Giurisprudenza a cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Gli altri difensori? Si associano. Il Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – Sì Presidente, il Pubblico Ministero chiede il rigetto di questa istanza difensiva, ravvisando l'incongruenza del riferimento alle norme citate e per il resto si riporta alle precedenti ordinanze della Corte d'Assise, quando avete affrontato all'inizio del dibattimento proprio il tema su determinati testimoni indicati nella lista del Pubblico Ministero, che erano anche consulenti delle Parti Civili.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Presidente, vorrei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, le Parti Civili.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Chiaramente sono interessata direttamente alla questione. Ritengo che sia assolutamente tardiva la richiesta oggi formulata, ma comunque faccio presente che questo problema dei consulenti spesso indicati tanto dalle Parti Civili nelle liste testimoniali, ovviamente depositate prima dell'apertura del dibattimento, che coincidevano con figure anche indicate nella lista della Procura, venne evidenziato e ci fu un'ordinanza da parte della Corte e specificò che anche laddove i testimoni fossero stati consulenti delle Parti Civili avrebbero dovuto essere citati nuovamente a cura e a interesse della parte interessata. Comunque, ripeto, ritengo essere assolutamente tardiva, avrebbe potuto essere proposta prima, quindi insisto per il rigetto di questa questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri interventi delle altre Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, le altre Parti Civili si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque oggi è presente la Dottoressa Spartera?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Mi risulta di sì, perché ieri pomeriggio era stata diffidata a comparire nuovamente per oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:40 e rientra in Aula di Udienza alle ore 11:07.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto attiene a quella eccezione sollevata dalle Difese degli imputati, la Corte non è in grado di decidere, di sciogliere la riserva al momento, in quanto ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori elementi in relazione all'epoca di conferimento dell'incarico, perché se è vero che nella lista testi si legge che viene conferito formalmente incarico di consulente tecnico alla Dottoressa Spartera con quello stesso atto, cioè con la lista testi, questo non esclude che in precedenza sia stato

conferito o formalmente, ma in maniera extraprocessuale, oppure anche informalmente - proprio alla luce della Giurisprudenza della Cassazione - l'incarico di consulente. Quindi questo elemento è tra quelli dirimenti. Non dico che è l'unico da valutare, però è rilevante, proprio in relazione all'orientamento della Suprema Corte. Per cui riserviamo al prosieguo l'accertamento di questo elemento, non so se l'Avvocato è in grado, Avvocato Cavalchini è in grado, oppure di assumerlo dalla...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Potremmo chiederlo direttamente a lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esiste un conferimento dell'incarico formale scritto, precedente al deposito della lista testi?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – A me risulta che vi sia stata in precedenza, perché la problematica è stata seguita dalla Dottoressa Spartera già in precedenza negli anni, probabilmente la Dottoressa Spartera può darci i chiarimenti in merito, senz'altro. Poi possiamo anche chiamarla adesso, se ritenete dopo, visto che già aspettiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A bene Avvocato, a questo punto la decideremo in un secondo momento, quando sarà sentita.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, mi perdoni, io devo chiederle una cortesia. La questione è stata sollevata, le parti hanno interloquito e hanno fornito gli elementi necessari alla Corte per decidere la questione. Tra l'altro faccio rilevare che agli atti - è vero che manca oggi l'Avvocato Lojacono, ma noi l'abbiamo fatta lo stesso la verifica - non esiste nessun'altra nomina se non quella fatta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non sono ammesse repliche innanzitutto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è una replica Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi questa è stata la decisione della Corte, Avvocato. Ma ho spiegato le motivazioni. Quella Giurisprudenza che ci avete prodotto dà rilievo anche al conferimento dell'incarico informale, quindi abbiamo ritenuto di acquisire questo elemento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In assenza di una nomina formale, diceva la Corte in quella sentenza Presidente, in assenza. Qua ce l'abbiamo la nomina formale, la nomina formale è quella in lista testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma deve decidere lei come si deve regolare la Corte o deve decidere la Corte? Non lo so, lei poi me lo dice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io sto soltanto rappresentando un'esigenza difensiva. La richiesta della Difesa era quella che la decisione della Corte fosse presa allo stato degli atti in considerazione del fatto che non so se la Corte ha rilevato che c'è una nomina formale in sede di lista testi. Questo è quello che stavo cercando di rappresentare alla Corte. Cioè, siccome noi abbiamo setacciato il fascicolo, addirittura

nella costituzione di Parte Civile c'è una relazione Giua, cioè la relazione del marito della Spartera. Quindi, quello che allegano con l'atto di costituzione, è il lavoro del marito, quando depositano la lista testi depositano la nomina alla moglie. Quindi non c'è altro nel fascicolo, per questo io vi prego di prendere la decisione indipendentemente da un'attività così, al buio "vediamo se esiste". Quindi, da questo punto di vista, io vi chiedo di decidere la questione. Non ci sono elementi per dover andare a chiedere a qualcuno. Dal punto di vista istruttorio le questioni formali vanno decise in questa maniera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per favore, non andiamo oltre su questa questione, ribadisco quello che ho detto, non è necessario aggiungere altro, quando leggerà il verbale si renderà conto forse meglio del concetto che ho inteso forse male esprimere, forse in maniera errata. Però, insomma, questa è la nostra decisione e volente o nolenti bisogna rispettarla. Questa decisione chiaramente è anche assunta per ragioni di economia processuale, perché altrimenti perdiamo le giornate intere a risolvere queste questioni, quando attualmente noi dobbiamo procedere all'esame dei testi dell'Avvocato Mele e tanto intendiamo farlo nella mattinata di oggi. Quindi, la decisione l'assumeremo quando sarà il momento che riterremo opportuno, ossia quando sarà il momento di assumere la testimonianza della Dottoressa Spartera. Possiamo proseguire. I testi dell'Avvocato Mele. Avvocato, chi vuole sentire per primo?

AVVOCATO R. MELE - Inizierei dal Dottor Cottino.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE COTTINO AMEDEO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Amedeo Cottino, nato a Taranto il primo gennaio del 1947; ivi residente, in via Emilia numero 215.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Cottino, lei è stato citato in qualità di testimone dall'Avvocato Mele. Deve rispondere alle domande della parte che l'ha citata e quindi poi delle altre parti.

TESTE A. COTTINO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Mele.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE

AVVOCATO R. MELE – Buongiorno Dottore. Innanzitutto volevo sapere: lei che attività svolge?

TESTE A. COTTINO – Attualmente sono pensionato.

AVVOCATO R. MELE – Lei ha mai assunto l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti della Provincia di Taranto?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO R. MELE – Si ricorda il periodo?

TESTE A. COTTINO – Appena date le dimissioni dall’I.N.P.S., dove ero un dirigente, credo nel febbraio del 2005.

AVVOCATO R. MELE – Fino a?

TESTE A. COTTINO – Fino al 2008, 2009.

AVVOCATO R. MELE – Ricorda come procedeva la valutazione ed, in particolare, quali erano i criteri che lei aveva individuato per procedere alla valutazione di dirigenti della Provincia?

TESTE A. COTTINO – Sì, diciamo che portai una metodologia diversa da quella attuata sempre fino ad allora in Provincia, che era un sistema soggettivo, ho utilizzato la metodologia CAF, che è l’acronimo di Common Assessment Framework, un sistema di valutazione utilizzato a livello europeo da oltre trentamila enti pubblici, del quale avevo fatto un master e quindi conoscevo molto bene la metodologia di applicazione.

AVVOCATO R. MELE – Sostanzialmente stiamo parlando di criteri obiettivi e non discrezionali?

TESTE A. COTTINO – Sì, criteri obiettivi e non discrezionali.

AVVOCATO R. MELE – Nel corso della sua attività in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione, ha provveduto a valutare anche la posizione del dirigente Dottor Romandini?

TESTE A. COTTINO – Sì, come tutti gli altri dirigenti della Provincia di quel periodo.

AVVOCATO R. MELE – Ricorda come veniva valutato il Dottor Romandini nel caso di specie, negli anni?

TESTE A. COTTINO – Ecco, il criterio di valutazione, non essendo oggettivo ma obiettivo, era valutato sull’autovalutazione del dirigente stesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Dottore, che vuol dire “non essendo oggettivo ma obiettivo”?

TESTE A. COTTINO – Non essendo soggettivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.

TESTE A. COTTINO – Soggettivo ma obiettivo, c'era una forma di autovalutazione dello stesso dirigente e poi una forma di valutazione da parte sia dei collaboratori del dirigente, che degli stakeholders dei dirigenti, di tutti coloro che usufruivano dei servizi di quel determinato settore. Sì, fra questi c'era anche il Dottor Romandini.

AVVOCATO R. MELE – Ricorda se veniva valutato positivamente il Dottor Romandini o meno?

TESTE A. COTTINO – Sì, il Dottor Romandini fu da me valutato, insieme a tutti gli altri dirigenti ed in base a dei coefficienti che venivano fuori dalla valutazione con questa metodologia, venne valutato positivamente.

AVVOCATO R. MELE – Senta, con riferimento alla posizione del Dottor Romandini, ricorda se ci fu l'interessamento da parte di politici, Assessori Provinciali con riferimento da dare a Romandini?

TESTE A. COTTINO – Sì, nella fattispecie credo di aver ricevuto ad un paio di anni dal mio insediamento una richiesta, normalmente protocollata da parte dell'Assessore al Settore Ambiente, il quale mi chiedeva di valutare l'attività del Dottor Romandini in merito a quelli che potevano essere poi i risultati sulla valutazione. Io, naturalmente, contattai il Dottor Romandini, al quale detti una copia di questa nota, chiedendogli spiegazioni. Il Dottor Romandini, dopo una settimana, dieci giorni, mi rispose, sempre con protocollo da parte dell'ente, con una nota nella quale mi dimostrava tutti gli interventi che aveva effettuato ed un confronto fra il suo dirigente predecessore e l'incremento che aveva dato lui nella sua attività. Io questa nota la proposi nuovamente all'assessore di allora del settore ambiente e gli chiesi se avesse qualche cosa da riferire in merito. Non ho avuto più nessuna risposta in merito, è finito.

AVVOCATO R. MELE – Chi era l'assessore di quel periodo?

TESTE A. COTTINO – Eh... Il signor Conserva.

AVVOCATO R. MELE – Mi scusi, questo tipo, questo modus procedendi era usuale, normale?

TESTE A. COTTINO – Beh, era nell'interesse di tutti, era nell'interesse sia nella parte politica, che del direttore generale.

AVVOCATO R. MELE – Forse mi sono spiegato male, mi scusi. Il fatto che un assessore le chiedesse in particolare specificazioni in ordine alla valutazione di un dirigente, era un fatto che avveniva abitualmente, o fu un caso eccezionale?

TESTE A. COTTINO – No, è rimasto un caso unico.

AVVOCATO R. MELE – Un caso unico. Le faccio una domanda: le è mai stato chiesto o le è stato suggerito di ridurre la valutazione del Romandini, di dare una valutazione negativa al Romandini?

TESTE A. COTTINO – No, assolutamente.

AVVOCATO R. MELE – In questi termini no?

TESTE A. COTTINO – No.

AVVOCATO R. MELE – Poi lei ha abbandonato l’incarico, è stato rimosso? Perché ha interrotto il proprio ruolo di Presidente di votazione?

TESTE A. COTTINO – È finita la legislatura da parte del Presidente Florido e al rinnovo della legislatura è stato scelto un altro Presidente, perché avevo dei problemi di natura familiare personali e non potevo essere.

AVVOCATO R. MELE – Ho capito. Lei sa se successivamente il suo sistema di valutazione è stato ancora adottato, oppure si sono utilizzati criteri diversi?

TESTE A. COTTINO – Alcuni componenti del Nucleo di Valutazione mi chiesero di partecipare e di dare loro tutto il modus operandi per la valutazione. Io mi misi a disposizione, però poi non ne ho saputo più niente, c’è stato soltanto un primo contatto che poi è stato interrotto, quindi non so che metodologia di valutazione è stata...

AVVOCATO R. MELE – Nessun’altra domanda, grazie.

TESTE A. COTTINO – A lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili hanno domande? No. Il Pubblico Ministero ha domande?

P.M. R. EPIFANI - Nessuna domanda Presidente, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori degli imputati hanno domande?

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI

AVVOCATO M. ROSSETTI – Senta, ci può chiarire meglio la metodologia di cui prima sopra ha accennato? Cioè, facevate degli interPELLI, dei quiz, delle schede anonime, come funzionava? Perché lei ha detto: “Il dirigente si autovalutava (quindi si dava una valutazione), poi noi sentivamo i dipendenti e - lei ha detto – gli stakeholders”, che in italiano, se comprendo bene, dovevano essere coloro che avevano interfaccia con la Pubblica Amministrazione. Può spiegare alla Corte con quale metodologia?

TESTE A. COTTINO – La metodologia era quella europea che ho chiamato CAF (Common Assessment Framework).

AVVOCATO M. ROSSETTI – Al di là di questa docta, nel pratico?

TESTE A. COTTINO – Scendiamo nel...

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ecco, scendiamo nel pratico un attimo.

TESTE A. COTTINO - Nel pratico c’era una forma di autovalutazione che il dirigente si dava in

centesimi, per cui c'era il dirigente che si poteva dare dieci o il dirigente che si poteva dare cento. Altrettanta valutazione, quindi era una valutazione soggettiva al singolo dirigente perché se la dava lui, non veniva data dall'organo della presidenza del Nucleo di Valutazione. Poi veniva chiesta una valutazione di quel dirigente ai suoi collaboratori.

AVVOCATO M. ROSSETTI – In che forma?

TESTE A. COTTINO – Sempre in forma percentuale, naturalmente. Poi veniva chiesto a coloro che usufruivano dei servizi di quel determinato settore una valutazione sempre del dirigente e dell'ufficio in termini di servizi. Dall'incrocio di questi dati, il problema era questo: che più alta era l'autovalutazione che il dirigente si faceva e più basse erano le valutazioni che venivano date sia dai suoi collaboratori che da coloro che usufruivano dei servizi, l'incrocio dava una valutazione naturalmente intermedia.

AVVOCATO M. ROSSETTI – La domanda era: in che maniera acquisivate i punteggi? Perché penso che al dirigente glieli chiedevate e ve li dava.

TESTE A. COTTINO – Certo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – I dipendenti e gli utenti come venivano interpellati?

TESTE A. COTTINO – Venivano interpellati attraverso un questionario che restava anonimo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Che quindi veniva inviato per posta?

TESTE A. COTTINO – No, veniva raccolto, ma immediatamente gli elaborati che erano raccolti, erano tra di loro confusi, cioè non potevano essere riferiti ad ogni singolo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Identificati, diciamo?

TESTE A. COTTINO – Identificati.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quanto era la base di valutazione di Romandini, se la ricorda?

TESTE A. COTTINO – No, però è agli atti della Provincia, perché fu trasmessa tutta la documentazione. Però, se ricordo bene, era la più alta.

AVVOCATO M. ROSSETTI – La più alta che si era assegnato o la più alta?

TESTE A. COTTINO – No, la più alta che era stata determinata dall'incrocio e dall'elaborazione di tutti i dati.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Dico, ma ricorda qual è la valutazione che si era dato Romandini?

TESTE A. COTTINO – Sicuramente non una valutazione molto alta, personalmente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi diciamo che la coincidenza o, comunque, il punteggio superiore rispetto a quanto si era autovalutato, può determinare un valore più alto, è corretto?

TESTE A. COTTINO – Sì, perché se un dirigente si dava un valore... Cioè, questa è la metodologia non studiata da me, eh.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, per capire, giusto per capire come funziona.

TESTE A. COTTINO – Se il dirigente si dava una valutazione molto alta e i suoi collaboratori e coloro che usufruivano dei servizi davano delle valutazioni molto basse, naturalmente il coefficiente scendeva. Se il dirigente si dava una valutazione più bassa, cioè si riteneva che non aveva a pieno – magari - soddisfatto quelle che erano le esigenze dei suoi collaboratori e di coloro che usufruivano dei suoi servizi, questo invece gli faceva alzare il punteggio.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chiarissimo. Come mai, quando ha avuto la richiesta da parte dell'Assessore Conserva ha detto?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ha chiesto informazioni o ha chiesto di valutarlo?

TESTE A. COTTINO – No, ha chiesto informazioni.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Informazioni circa la valutazione.

TESTE A. COTTINO – Non circa la valutazione, la valutazione ancora non era avvenuta.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ah, ha chiesto informazioni.

TESTE A. COTTINO – Ha chiesto informazioni dicendo che l'operato, in termini di attività lavorativa, era insufficiente rispetto a quelle che erano le richieste dell'ente. Invece il Romandini mi ha dimostrato, producendo una sintesi del lavoro che aveva svolto, che era il contrario. Cosa che ho comunicato nuovamente all'assessore.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi, tanto per capire il contesto, cioè voi dovevate somministrare questo test a tutti i dirigenti?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Prima che questo test fosse somministrato, le ha chiesto notizie l'Assessore Conserva?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – E lei come mai di questo ha poi chiesto notizia al Dottor Romandini?

TESTE A. COTTINO – Perché l'Assessore Conserva mi chiedeva come mai il Dottor Romandini, in termini di risultati evidentemente per la sua attività, non avesse una certa produttività e naturalmente l'unico che mi poteva dare una risposta del genere era il Dottor Romandini, che mi ha dimostrato, presentandomi un elaborato, che la sua attività era superiore a quella che si aspettava la parte politica.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma questo non faceva parte del suo compito, perché ha detto prima che lei si basava soltanto sulle interviste o valutava anche i giorni di presenza, il numero di pratiche?

TESTE A. COTTINO – No, assolutamente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Assolutamente.

TESTE A. COTTINO – Assolutamente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi era una cosa estemporanea rispetto alla valutazione?

TESTE A. COTTINO – Assolutamente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – La valutazione era più che altro sul gradimento dei dipendenti e dell'utenza, più che sulla produttività, è corretto?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – In ogni caso non le ha mai chiesto o imposto di mutare il suo parere, l'Assessore Conserva?

TESTE A. COTTINO – No, no, assolutamente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì Presidente, Difesa di Florido.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, CARLO PETRONE

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei ha precisato che ha ricoperto la carica di Presidente nel periodo dal 2005, 2008, 2009?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO CARLO PETRONE - Questo incarico da chi lo ebbe?

TESTE A. COTTINO – Questo incarico l'ho avuto direttamente dal Presidente della Provincia, Dottor Florido.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Scaduto il mandato e quindi anche la consiliatura immagino?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ci fu una nuova consiliatura?

TESTE A. COTTINO - Certo.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ricorda chi fu il Presidente?

TESTE A. COTTINO – Il nuovo Presidente è stato sempre il Dottor Florido.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Le domando, lei ha detto che non ha accettato il secondo incarico. La domanda è questa: accettato. Perché, il Presidente Florido le aveva proposto di continuare a svolgere quel ruolo?

TESTE A. COTTINO – No, non mi era stato proposto come ruolo, ma con il Presidente Florido avevo parlato in precedenza perché avevo problemi di natura familiare, per cui sicuramente non potevo entrare nel merito.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi possiamo dire che in definitiva lei aveva parlato con Florido, che le chiedeva se poteva continuare e lei aveva?

TESTE A. COTTINO – Sì, c'erano delle incompatibilità per cui sicuramente non potevo fare la seconda consiliatura.

AVVOCATO CARLO PETRONE – A me interessava, perché è inutile nascondersi, se Florido si fosse predisposto a confermare la fiducia. Questa è la domanda. Ha parlato con Florido, in sostanza?

TESTE A. COTTINO – Ho parlato con Florido dicendogli che...

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va be', che lei non era disponibile.

TESTE A. COTTINO – Colui che andava in competizione con Florido per la nuova consiliatura era un mio stretto parente, per cui dissi a Florido: “Prima la famiglia e poi l'attività. Mi dispiace, ma non ti posso stare vicino in questo periodo”.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ottimo, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO R. MELE – Mi scusi, solo una domanda in quest'ultima risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Petrone, ha qualche altra domanda?

AVVOCATO CARLO PETRONE – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, va bene. Avvocato Mele, deve concludere l'esame?

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE

AVVOCATO R. MELE - Forse ho compreso male. Quindi, sostanzialmente, lei non dà la sua disponibilità a nuovi incarichi prima ancora che vi siano le elezioni?

TESTE A. COTTINO – Sì, certo.

AVVOCATO R. MELE - Indipendentemente da un conferimento?

TESTE A. COTTINO – Sì.

AVVOCATO R. MELE - Perfetto, nessun'altra domanda.

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solo una domanda Dottore, questo quando è avvenuto che ha ricevuto la lettera dell'Assessore Conserva, ricorda il periodo?

TESTE A. COTTINO – Sarà stato il secondo anno, più o meno. Io ho iniziato l'attività credo nel 2006, sarà stato nel 2008 più o meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più o meno nel 2008, va bene.

TESTE A. COTTINO – Però è tutto protocollato presso l'Ente Provincia dell'epoca.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono altre domande, possiamo liberare il teste. La ringraziamo, può andare.

TESTE A. COTTINO – Grazie, buongiorno.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mele, chi vuole sentire adesso?

AVVOCATO R. MELE - Il Dottore D'Auria.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D'AURIA PIERO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: D'Auria Piero, nato a Taranto il 18.06.1962; residente a Talsano (Taranto), in via Arno numero 8.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor D'Auria, risponda alle domande della parte che l'ha citato e poi delle altre parti. Prego, Avvocato Mele.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE

AVVOCATO R. MELE – Buongiorno, Dottore.

TESTE P. D'AURIA – Buongiorno.

AVVOCATO R. MELE – Un'informazione, lei che attività svolge attualmente?

TESTE P. D'AURIA – Giornalista.

AVVOCATO R. MELE – Svolgeva la medesima attività nel periodo tra il 2006 e il 2009?

TESTE P. D'AURIA – Sì.

AVVOCATO R. MELE – Per quale giornale lavorava?

TESTE P. D'AURIA – Corriere del Giorno di Puglia e Basilicata.

AVVOCATO R. MELE – Il suo direttore al tempo si ricorda chi era?

TESTE P. D'AURIA – All'epoca era il Dottor Antonio Biella.

AVVOCATO R. MELE – Il Dottor Biella. In particolare, lei si occupava delle vicende della Provincia di Taranto?

TESTE P. D'AURIA – Dal punto di vista politico, sì.

AVVOCATO R. MELE – Dal punto di vista politico, sì.

TESTE P. D'AURIA – Sì.

AVVOCATO R. MELE – Ricorda se ha ricevuto indiscrezioni da parte di esponenti politici o da altri dirigenti della Provincia relativi alla posizione del Dottor Romandini?

TESTE P. D'AURIA – No.

AVVOCATO R. MELE – Non ricorda se ha ricevuto indiscrezioni di questo tipo?

TESTE P. D'AURIA – Cioè, no, non ho ricevuto indiscrezioni.

AVVOCATO R. MELE – Non ha ricevuto indiscrezione di questo tipo.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, comunque c'è opposizione a questa domanda, indipendentemente dalla risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la riformuliamo. Qualcuno le ha mai parlato di questa situazione del Dottor Romandini?

AVVOCATO M. ROSSETTI – Vorrei chiarire il senso dell'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Considerato che si tratta di un soggetto qualificato, quindi è anche tenuto al segreto professionale, se dovesse parlare di notizie ricevute, ovviamente dovrebbe anche poi citare la fonte, perché altrimenti non penso che abbia diritto di ingresso una voce anonima e non qualificata rispetto ad altre indicazioni.

AVVOCATO R. MELE – Infatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, penso che non sia questo il campo.

AVVOCATO R. MELE – Assolutamente. Nessun'altra domanda, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda non involge il campo, perché il capitolo di prova riguarda ed ora glielo leggo: “Nella qualità di capo redattore del Quotidiano Corriere del Giorno in ordine a dichiarazioni del Presidente della Provincia Giovanni Florido relative al licenziamento del Dottor Luigi Romandini”. Quindi non è che c'è una indiscrezione. Questo è il capitolo di prova, facciamo un po' il processo civile anche. Questo è il capitolo di prova, lei che cosa risponde?

TESTE P. D'AURIA – Io rispondo che della vicenda che ha riguardato il Dottor Romandini ne sono venuto a conoscenza perché, ovviamente, lavorando in redazione poi è arrivata di dominio... Cioè, non di dominio pubblico, è arrivata anche a noi redattori riferita dal direttore. Ma io personalmente, una indiscrezione riguardante una situazione in quel momento, non ne ho ricevute.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, indiscrezioni, la domanda è notizie, informazioni?

TESTE P. D'AURIA – Io l'ho saputo per forza di cose, essendo responsabile della redazione, poi sono stato messo al corrente dal mio direttore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non ha mai parlato con il Presidente della Provincia personalmente?

TESTE P. D'AURIA – No, direttamente su questa vicenda di cui lei mi ha letto poco fa no. Per altre vicende legate alla politica spicciola, chiamiamola così, tipo in prossimità di una campagna elettorale o vicende riguardanti il partito politico di provenienza di cui il Presidente faceva parte ed era iscritto sì, perché mi occupavo di cronaca politica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO R. MELE – Nessuna, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande delle altre Parti Civili, i difensori degli imputati, il Pubblico Ministero? Scusate, ho invertito l'ordine.

P.M. R. EPIFANI – Nessuna Presidente, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda. Va bene, la ringraziamo, può andare.

TESTE P. D'AURIA – Grazie, buongiorno.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

AVVOCATO R. MELE – Presidente, vi è rinuncia all'ultimo teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, al teste presente Carriero. E agli altri, Avvocato?

AVVOCATO R. MELE - Anche agli altri. Tra l'altro erano tutti testi già stati sentiti e non quindi non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi vi è rinuncia. Ci sono opposizioni a questa dichiarazione di rinuncia dell'Avvocato Mele? No.

Quindi la Corte revoca l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova in relazione agli altri testi citati, indicati dall'Avvocato Mele. Ora avvisiamo Carriero e quindi poi potremmo procedere con l'Avvocato. Per l'Avvocato Blonda c'è qualcuno? Perché avevamo detto che dovevano essere citati, ma questa è una situazione che poi affronteremo in un secondo momento. Allora Dottor Carriero, l'Avvocato che l'ha citata ha rinunciato al suo ascolto, quindi lei è esentato dal rendere testimonianza e può allontanarsi. Grazie, la ringraziamo.

Allora, Avvocato Cavalchini, da chi vuole iniziare?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Iniziamo con la posizione del signor Mottolese. Non so chi è presente dei testi fuori, sicuramente ho visto il Dottor Chironi che è arrivato e già ieri era stato diffidato a comparire per oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono Notaristefano e il Dottor Chironi. Da chi vuole iniziare di questi due?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Va bene dal signor Notaristefano.

AVVOCATO A. SAMBATI - Presidente, approfitto di questa pausa, Avvocato Sambati.

Nomino sostituto l'Avvocato Stefano Maggio perché devo allontanarmi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato, arrivederci.

AVVOCATO R. MELE – Presidente, anche io approfitto per salutare, raggiungo Brindisi, dove mi aspetta un altro processo. C'è già una nomina permanente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Arrivederci.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE NOTARISTEFANO PIETRO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GENERALITÀ: Notaristefano Pietro, nato il 20.05.1953 a Fragagnano; residente a Taranto, in via Cugini numero 35.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso risponderà alle domande che l'ha citata, l'Avvocato Cavalchini e poi alle altre parti. Prego, Avvocato.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Buongiorno. Signor Notaristefano, lei conosce il signor Pietro Mottolese?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Senz'altro.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quindi conosce il signor Mottolese?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Okay. Lavoravamo insieme.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Eravate colleghi di lavoro?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Colleghi di lavoro, sì.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Per quanti anni siete stati colleghi di lavoro?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Io sono stato assunto nel 1991, presumo che il Mottolese sia stato assunto nel 1981 fino al 1996, non lo so.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ricorda in quali reparti?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Sì, i reparti come Sidermontaggi. Giravamo tutti i reparti, non c'era un reparto fisso, giravamo l'Ilva, quindi non direi un reparto, direi più reparti.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ricorda quali mansioni svolgeva il suo collega, il signor

Mottolese?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Il signor Mottolese era un carpentiere in genere, però nella Sidermontaggi facevamo un po' di tutto, carpenteria, tubisteria, eccetera, eccetera. Cioè, non c'era... Il ruolo fisso era il carpentiere.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ricorda e sa rispondere se il signor Mottolese ebbe un infortunio sul lavoro?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Che io ricordi, sì, ha avuto un infortunio mi pare abbastanza serio alla spalla, però non so dire altro. Io non l'ho seguito.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Lei c'è stato un periodo nel quale era il superiore diretto del signor Mottolese?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Siccome io facevo il capo turno, siamo stati per un periodo all'elettrofiltro, elettrofiltro è l'impianto dove abbiamo lavorato insieme.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ho capito, la domanda era un'altra.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Cioè?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Le avevo detto se c'è stata una fase, un periodo di lavoro nel quale lei in qualche maniera aveva mansioni superiori rispetto al Mottolese, quindi avevate...

TESTE P. NOTARISTEFANO – Ci siamo sicuramente...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Aspetti, aspetti, mi faccia finire quello che le devo chiedere.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Prego.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quindi lavoravate in qualche modo a contatto diretto?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Beh, in qualche periodo sì, sicuramente.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – C'è stato. Per esempio, nel periodo successivo all'infortunio sul lavoro, lei ha avuto modo di vedere e sa e può rispondere se il signor Mottolese, se lo ricorda...

TESTE P. NOTARISTEFANO – Certo, certo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Mi aspetti, mi faccia finire la domanda! Sa dirmi se al rientro da questo infortunio subito ha continuato a svolgere le medesime mansioni?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Io...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Se può rispondere.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Io posso dire che ha continuato a fare quello che faceva in precedenza, non diversamente, anche se il problema suo non lo conosco come medico, non saprei dire altro, però ha continuato a fare quello che faceva.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quando lavoravate - ha riferito poco fa - agli elettrofiltri, che tipo di operazioni, che lavoro facevate sotto gli elettrofiltri?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Gli elettrofiltri era un lavoro complesso, indirizzare certe

lamiere che facevano da scudo all'elettrofiltro. Cioè, questo era il motivo principale.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Facevate anche pulizia sotto gli elettrofiltri?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Anche pulizia, sì.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Cioè, può spiegare?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Mantenevamo la zona pulita, chiaramente si poteva spalare quello che c'era intorno.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Cioè, che vuol dire “spalare quello che c'era intorno”?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Polvere in genere, polvere lasciata dalle lamiere, non altro. Cioè, cumuli di terra, presumo terra. Presumo terra, però chi lo può dire.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ma cosa facevate sotto gli elettrofiltri, oltre a questa pulizia?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Mantenevamo la zona pulita, perché era normale mantenere il posto di lavoro pulito. Non vedo...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Con quali modalità lo facevate?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Con carriola e pala, quelli erano gli attrezzi.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Avevate dei dispositivi a disposizione?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Beh, però i dispositivi non si potevano portare nell'arco di otto ore di lavoro, eh.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Perché?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Cioè, sia la mascherina che altro, non permetteva, un po' dovevi respirare. È normale!

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Cioè, che vuol dire, non ho capito questa cosa?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Vuol dire che in certi momenti non si usavano mascherine o altri indumenti per poter prendere un po' di aria, se aria la possiamo chiamare.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Perché, quando facevate quelle operazioni, si alzava parecchia polvere?

TESTE P. NOTARISTEFANO – È normale, è un lavoro di rifacimento, quindi la polvere è normale. Quantificarla è impossibile, però polvere ce n'era, non è che non ce n'era, ce n'era, in abbondanza.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Lei ha parlato di polvere residua dalla lavorazione delle lamiere, se non erro?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Certamente.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Cioè?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Polvere in genere, non saprei dire che tipo di polvere. Polvere.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Va bene, io non ho altre domande.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Non so se sono stato esauriente, ma quello era il lavoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, ci sono domande?

P.M. R. GRAZIANO – Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti? I difensori?

AVVOCATO F. DI LAURO – Scusi Presidente, dovrei fare delle domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Di Lauro.

CONTROESAME DEL PARTE CIVILE, AVVOCATO F. DI LAURO

AVVOCATO F. DI LAURO – Mi perdoni.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Prego.

AVVOCATO F. DI LAURO - Questa terra o polvere che fosse...

TESTE P. NOTARISTEFANO – Si accumulava a terra.

AVVOCATO F. DI LAURO – Si ricorda dove veniva smaltita, dove veniva portata, se c'erano degli aspiratori?

TESTE P. NOTARISTEFANO – No, aspiratori no, veniva spostata in genere per mantenere la zona pulita.

AVVOCATO F. DI LAURO – Ma di lato, non veniva portata via con altri mezzi, in altri posti?

TESTE P. NOTARISTEFANO – No, in altri posti non...

AVVOCATO F. DI LAURO – Veniva soltanto spostata?

TESTE P. NOTARISTEFANO - Non spettava alla Sidermontaggi.

AVVOCATO F. DI LAURO – Ma lei sa chi la prendeva questa polvere, se veniva portata via, se era sempre lì ammicchiata?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Presumo altre ditte, però noi la spostavamo per la zona.

AVVOCATO F. DI LAURO – Non ho altre domande.

AVVOCATO E. BALDO – Io, Presidente.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO

AVVOCATO E. BALDO – Senta, che le risulti, lei ha parlato di polveri, ma le risulta che c'erano residui di amianto?

AVVOCATO V. VOZZA – No, la domanda Presidente.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Io non faccio...

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Non faccio...

AVVOCATO V. VOZZA – No, un attimo di pazienza, mi perdoni.

AVVOCATO E. BALDO – Stavamo parlando degli elettrofiltri.

AVVOCATO V. VOZZA – A parte il fatto che la domanda mi pare suggestiva, essendo Parte

Civile e su una posizione comune alla parte che va citata, la domanda suggestiva è vietata. Al di là di questo, credo che abbia già detto non meno di quattro o cinque volte: “Terra, polvere. Io poi non è che l’ho analizzata. Polvere, terra, altro non so”.

TESTE P. NOTARISTEFANO – In genere, è chiaro.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi da un lato è inammissibile perché suggestiva, dall’altro mi pare che il teste abbia già più volte dichiarato qual era la sua conoscenza del fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, riformuli la domanda. La riformuli. Deve riformulare la domanda in termini non suggestivi.

AVVOCATO E. BALDO – Volevo sapere: questa polvere dove veniva raccolta?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Veniva spostata sicuramente dal posto di lavoro, però chiaramente io non saprei dirle chi la spostasse o per conto di chi, per lo meno non era mio compito e neanche di chi lavorava in zona.

AVVOCATO E. BALDO – Ma in quali contenitori?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Sapere dove andava la polvere?

AVVOCATO E. BALDO – Chiedo scusa, lei prima ha detto che ha rimosso la polvere, ma una volta rimossa dove la metteva: in contenitori?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Sì, in un cassone, ma non saprei. In un cassone normalmente come si fa, non è che a terra la prendevi e la mettevi a terra. In un cassone e poi c’era chi la smaltiva, non lo so. Non saprei dire.

AVVOCATO E. BALDO – Erano presenti dei sacchi?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Anche, anche. Dei sacchi e polveri in genere, però anche dei sacchi.

AVVOCATO E. BALDO – Va bene. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, i difensori degli imputati hanno domande da porre a questo teste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, soltanto una precisazione.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il periodo in cui ha lavorato come Sidermontaggi qual è?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Come periodo? Dal 1980 al 1997.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Al?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Al 1997.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei, il teste o il signor Mottolese?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è a lui, al teste. Volevo sapere lei.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Poi sono passato con Riva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha lavorato in Sider?

TESTE P. NOTARISTEFANO – In Sidermontaggi fino al 1996, 1997 tutto in modalità, poi Riva dal 1997 a quando sono andato in pensione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi gli episodi che lei ha raccontato fino ad adesso mi è sembrato di capire che erano dell'epoca Sidermontaggi, giusto?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Sidermontaggi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei che lavoro svolgeva?

TESTE P. NOTARISTEFANO – In Sider?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Capoturno, in genere di carpenteria, tubisteria, capoturno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, grazie, non ho altre domande.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Cavalchini, ha altre domande?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Nessuna domanda, grazie.

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senta, ci fa capire un po' meglio, quindi lei era dipendente di Sidermontaggi?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Sidermontaggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E poi è stato di Ilva?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Poi Riva, quando è stata...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lavorava insieme al signor Mottolese quando era in Sidermontaggi?

TESTE P. NOTARISTEFANO – In Sidermontaggi, è chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Successivamente avete lavorato insieme?

TESTE P. NOTARISTEFANO – Successivamente no, non ho lavorato con lui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non avete lavorato insieme.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Non lo so quando, so che è andato via ed è passato con Riva in un altro reparto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è passato anche lui con Riva.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Anche lui, penso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche lui è passato con Riva, a quanto sa.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Penso, però non saprei dirle.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande all'esito di queste precisazioni, possiamo licenziare il teste. Può andare signor Notaristefano, la ringraziamo.

TESTE P. NOTARISTEFANO – Grazie. Salve.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole sentire, Avvocato?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ci sarebbe il Dottor Chironi, successivamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi Avvocato Cavalchini, ci dirà per Masella Pasquale se l'ha citato.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – C'è rinuncia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ora sentiamo Chironi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CHIRONI MARCELLO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Chironi Marcello, nato a Galatina il 25.11.52; residente a Taranto, in Corso Umberto numero 55.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Chironi, deve rispondere innanzitutto all'Avvocato che l'ha citata e poi alle altre parti. Prego, Avvocato Cavalchini.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, grazie.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Buongiorno. Senta Dottore, lei ha redatto una consulenza nell'interesse del signor Mottolese Piero. A quali conclusioni è pervenuto nel suo elaborato e se lo conferma?

TESTE M. CHIRONI – Innanzitutto confermo il mio elaborato e tengo a precisare che dalla documentazione che mi è stata esibita, appare importante sottolineare che il signor

Mottolese abbia svolto la sua attività in ambito Ilva dal 1972 al 2004. Durante tale attività egli è stato impiegato in reparti, quali gli altiforni, la centrale elettrica, l'acciaieria, la colata continua, elettrofiltri ed agglomerato, con le mansioni di manovale. Altrettanto importante è precisare che, sempre dalla documentazione che ho esaminato, egli ha svolto un'attività di demolizione, scoibentazione e rottamazione di materiale in amianto. L'I.N.A.I.L. ha riconosciuto, a partire dal 1971 fino al 1999, al Mottolese il rischio per esposizione ad amianto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Dottor Chironi, sta consultando la sua consulenza?

TESTE M. CHIRONI – La mia relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato dalla Corte.

TESTE M. CHIRONI – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, può procedere.

TESTE M. CHIRONI – Quindi, dicevo, l'I.N.A.I.L. ha riconosciuto il lavoratore come a rischio d'esposizione ad amianto dal 1971 al 1999. Questo per quanto riguarda l'attività lavorativa. Per quel che concerne l'attività e la documentazione clinica, è - a mio parere, a nostro avviso - importante la patologia documentata a carico del Mottolese, costituita dalle cosiddette placche pleuriche, diagnosticate mediante esame TAC nel 2016. Altrettanto di rilievo è la patologia respiratoria diagnosticata presso la struttura di Medicina del Lavoro di Cassano Murge, che e leggo testualmente: "Le indagini strumentali hanno consentito di evidenziare segni patologici compatibili con asbestosi polmonare". In più sempre un esame TAC nel 2016 ha evidenziato un danno d'organo polmonare, con tecnicamente un enfisema, aree di disventilazione in zone di entrambi i polmoni. In buona sostanza, c'è una – apparentemente, a mio parere – inconfutabile documentazione, che attesta che il Mottolese è affetto da placche pleuriche e da asbestosi polmonare. Detto questo, ritengo che si possa ugualmente affermare, in maniera oggettiva, che vi sia un soddisfacimento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal Mottolese e i citati danni parenchimali polmonari. Come detto, il Mottolese era esposto a rischio amianto nell'arco dell'intera attività lavorativa, rischio amianto che si è trasformato - come documentato agli esami, alle indagini strumentali - in una patologia da amianto, quale appunto l'asbestosi polmonare e le placche pleuriche. In conclusione, ritengo che si possa affermare che ci sia un danno d'organo, con una limitazione funzionale dell'organo della respirazione, torno a dire per la patologia asbestosica e per le placche pleuriche, che costituisce un danno di rilevanza penale e che – lo dico ancora, a mio parere – è in stretto rapporto causale con l'attività lavorativa che ha esposto il Mottolese a rischio amianto nell'arco della lunga attività lavorativa stessa. In più, come patologie associate, c'è una aritmia cardiaca che da una documentazione

che ho esaminato da parte di una psichiatra, potrebbe essere ricondotta ad uno stato di disturbo dell'adattamento – viene chiamato in psichiatria – collegato alle vicissitudini che il Mottoliese ha avuto nell'ambito della propria attività lavorativa per rapporti conflittuali, non meglio precisati, nell'ambito lavorativo. Solo per completare, è motivato anche questo ritenere che la condizione di alterazione dello stato dell'umore possa generare una alterazione del ritmo cardiaco, che a sua volta ha poi determinato una ischemia cerebrale per la quale in precedenza il Mottoliese è stato ricoverato, anche se allo stato attuale, fortunatamente, tale ischemia è pressoché regredita e quindi, dal punto di vista funzionale, è rimasto sì forse il disturbo dell'adattamento come patologia psichiatrica, ma nulla di neurologico o poco quantomeno di neurologico conseguente al citato danno ischemico o cerebrale.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente, le chiedo scusa se interrompo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Però le domande e le risposte che vengono poste ci stanno introducendo al tema dell'accertamento delle lesioni presuntamente connesse eziologicamente, evidentemente, con i reati che sono in contestazione. Ora io devo ricordare che sin dal momento dell'ammissione delle prove noi ponemmo il tema, cioè se questo processo dovesse affrontare anche il tema delle morti e delle lesioni, asseritamente connesse ai fatti contestati, oppure no. Nel primo caso, dovendo essere chiaro ed evidente il nostro diritto alla prova contraria, innanzitutto esaminando le persone offese, perché noi abbiamo diritto, se questo è il tema di prova, di approfondire tutto ciò che riteniamo che i nostri consulenti ci proponessero di approfondire, intanto, direttamente, dalla persona offesa o danneggiata. Su questo vi sono state due successive ordinanze, perché ve ne fu una priva, poi vi fu una sorta di precisazione alla seconda sul tema. Tanto è vero che in un primo momento non fu proprio ammessa la nostra prova contraria, dopodiché sulla documentazione che era introitata, si era detto che su questo avremmo potuto, eccetera. In verità mi permetto di dire che questa doppia ordinanza recava in sé, questa è la mia personale opinione, un'ambiguità che ora dobbiamo però – come si vede – andare a sciogliere. Cioè, se noi dobbiamo fare i processi sulle lesioni e sulle morti e sul nesso eziologico, noi dobbiamo ridiscutere della prova in relazione alla quale siamo stati ammessi. Mi pare che su questo punto specifico la Corte sia stata chiara - adesso io vado a memoria, l'andiamo a riguardare con attenzione tutti - nel dire che questo non può essere il processo sui reati di lesione e sui reati di omicidio colposo. Non può esserlo e ne abbiamo preso atto. Se invece ora, in modo surrettizio, attraverso le consulenze, attraverso produzione medica, si introduce in modo poi random, cioè da parte delle Parti Civili che hanno ritenuto di farlo, altre di non farlo, eccetera, la

tematica, noi allora dobbiamo ridiscutere. Quindi io mi permetto di rappresentare questa problematica, di ritenere che questo tema di prova sia escluso dal processo e che quindi la Corte voglia, per conseguenza, trarne le valutazioni in ordine all'ammissione delle testimonianze e dei temi di prova ai quali stiamo assistendo in punto di salute di Tizio o di Caio. Altrimenti noi prendiamo atto della decisione che prenderà la Corte e riformuleremo le nostre richieste in termini di prova contraria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non abbiamo compreso la conclusione, le istanze conclusive.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io vorrei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo, facciamo completare l'Avvocato Caiazza.

AVVOCATO G. CAIAZZA – L'istanza conclusiva è che noi riteniamo che queste domande non siano ammissibili, che le consulenze sui temi che sono stati introdotti non lo siano e che quindi, per conseguenza, non si debba procedere all'acquisizione di questi temi di prova nel processo. Se la Corte riterrà diversamente, ne dovremmo trarre le conseguenze. Ma io pongo formalmente la questione della inammissibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali sarebbe le conseguenze, Avvocato? Cioè, altre istanze?

AVVOCATO G. CAIAZZA – Le conseguenze sono il punto di prova contraria, sulla estensione della prova contraria. Voi avete preso una decisione sulla ammissione, o anzi non ammissione delle richieste di prova che noi abbiamo formulato e segnalato specificamente quelle relative all'esame delle persone offese, ma non solo questo, sul presupposto che non fosse tema del processo quello delle lesioni e delle morti. Quindi io chiedo di confermare, perché così abbiamo letto quella ordinanza. Se poi la Corte dirà che l'abbiamo letta male, ne prenderemo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, sul tema soltanto vorrei aggiungere questo. Innanzitutto, le richieste che noi allora facemmo come prova contraria era non solo di sentire le Parti Civili come esame delle parti, noi chiedemmo di sentirle come testimoni. Cioè, noi dicemmo: "Attenzione, se io mi costituisco Parte Civile in un processo e sto chiedendo un danno", allora a quel punto, visto che stai chiedendo un danno e visto che anche soltanto estremizzammo il concetto, il fatto che dichiararsi di essere residente, non può essere provato esclusivamente dalla certificazione, anche quindi soltanto per il danno da rischio da esposizione, noi dicevamo: "Devi necessariamente venire sotto il vincolo del giuramento a dire che la residenza non era solo formale, ma era una residenza sostanziale". Perché tanti di noi hanno residenze che non corrispondono poi al luogo di effettiva dimora e il luogo in cui svolgo attività lavorativa. Quindi noi ponemmo un tema che ci rendevamo conto e ve lo rappresentammo in maniera molto onesta, che era un problema, un problema di questo processo, date le dimensioni di

questo processo e dato il numero delle Parti Civili. Ci era sembrato di capire dalle vostre ordinanze, in cui voi avete detto: “No, escludiamo il tema della prova rispetto ai reati fine, perché rispetto ai reati fine sennò vi dobbiamo ammettere la prova contraria. Diversamente, noi daremmo la possibilità di controesaminare a quelle Parti Civili che hanno depositato – io questo è che ricordo – le liste testi e gli atti istruttori. Su quelli vi diamo la possibilità, oltre che sul minimo della prova documentale, di articolare le controprove”. Allora, rispetto a questo tema, cioè facciamo l’esempio di oggi, noi abbiamo il Dottore che è venuto a riferire circostanze fattuali, che avrebbe appreso ovviamente dalla parte che gli ha dato sia qualche dichiarazione, qualche documento, ma non abbiamo la fonte principe che è il dichiarante. Quindi manca proprio il presupposto di partenza. Noi dobbiamo parlare di un qualcosa verso il quale non abbiamo proprio contezza, perché noi abbiamo richiesto di sentirlo, la Parte Civile non lo ha né indicato e né si è sottoposta, quindi da questo punto di vista la chiarezza chiesta dall’Avvocato Caiazza era: come ci dobbiamo regolare rispetto al concreto di queste situazioni? Questo è il punto di domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero? Scusi.

AVVOCATO P. LISCO - Anche perché, voglio dire, in riferimento a tutte le dichiarazioni che sono state rese dal consulente tecnico, quantomeno ai sensi dell’Articolo 195, i difensori degli imputati avrebbero diritto all’ascolto, anche per l’utilizzabilità. Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma c’era la nostra richiesta specifica, eh. Cioè, la nostra richiesta c’era.

AVVOCATO G. CAIAZZA – L’abbiamo formalizzata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, le questioni sono state sviscerate all’inizio dell’istruttoria con ben due ordinanze della Corte d’Assise. Noi a quelle ci riportiamo e francamente non vediamo elementi di novità per rimettere in discussione la questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Grazie Presidente. Io vorrei far rilevare che intanto trattasi di un ex dipendente, che ha svolto le proprie mansioni sino al 2004. Con riferimento alla escussione oggi del consulente, e già era stato chiarito, vorrei precisare che chiaramente la relazione è stata redatta sulla scorta di documentazione pubblica amministrativa di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e documentazione di lavoro, che verrà prodotta unitamente alla consulenza e le cartelle cliniche. Perché ricordo bene che all’atto della costituzione di Parte Civile, nell’ordinanza ammissiva, si disse che tutte le cartelle cliniche e le consulenze tecniche sarebbero state poi depositate all’atto dell’audizione dei consulenti. Quindi io oggi sento il Dottor Chironi, mio consulente, ha redatto un elaborato e

allegherò tutta la documentazione a cui ha fatto riferimento, che è documentazione pubblica. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:14 e rientra in Aula di Udienza alle ore 12:17.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte non ravvisa alcun elemento di novità nelle questioni prospettate all'udienza odierna, per cui si intende integralmente riportarsi alle ordinanze relative alla questione dell'ammissione dei mezzi di prova che sono già stati emessi e dispone procedersi oltre. Prego, qual era l'ulteriore domanda Avvocato Cavalchini?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Se aveva terminato in ordine alle conclusioni e alle sue valutazioni circa il nesso causale tra le patologie riscontrate e le cause di queste patologie, me le conferma ed io avrei anche concluso per il momento, a meno che non vi sia altro. Chiaramente depositerò l'originale della consulenza, con tutta l'indicazione richiamata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, vuole concludere?

TESTE M. CHIRONI – L'avevo già detto, ma forse è opportuno che lo ribadisca.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE M. CHIRONI – A nostro avviso c'è un diretto rapporto causale tra la condizione patologica polmonare, ovvero sia l'asbestosi diagnosticata in ambito ospedaliero a Cassano Murge, nonché le placche pleuriche, che sono patologie entrambi - come è noto - dipendenti dalla inalazione di asbesto. L'asbesto costituiva un rischio lavorativo per il signor Mottolese, così come già riconosciuto in sede I.N.A.I.L. C'è da dire che dal punto di vista c'è un soddisfacimento del rapporto causale e in ambito di valutazione penale, a nostro avviso, quel danno parenchimale del polmone e della pleura costituisce un indebolimento permanente dell'organo della respirazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande, Avvocato Cavalchini?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – No, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altre Parti Civili, Pubblico Ministero?

P.M. R. EPIFANI – Nessuna, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori degli imputati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, prima di procedere al nostro controesame, noi vorremmo che venisse formalmente depositata la consulenza, perché deve ovviamente riconoscerla all'esito dell'esame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha ragione. Quindi ha chiesto l'acquisizione, che viene

sottoposta alle parti, al Pubblico Ministero e alle altre parti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, se ci dà un termine, anche breve, per riuscire ad esaminarla e controesaminiamo subito dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo tra cinque, dieci minuti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vi diamo un avviso se finiamo prima, il tempo di guardarla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 12:21 e riprende alle ore 12.39.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevo dato la parola alle Difese degli imputati per eventuali domande in controesame al Dottor Chironi.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, Dottore.

TESTE M. CHIRONI – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi può dire la documentazione che lei ha esaminato per fare questa consulenza tecnica in cosa è consistita?

TESTE M. CHIRONI – In atti esistenti, che mi sono stati prodotti dalla parte e dal suo legale, piuttosto cospicui, che non ho riportato dettagliatamente nella relazione, ma che possono essere visionati nell'incartamento del legale. Parlo di documentazione sia lavorativa che sanitaria, nonché I.N.A.I.L., che riportava quello che avevo detto in precedenza, ovvero le mansioni e i vari riconoscimenti di rischio asbesto da parte dell'I.N.A.I.L.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nello specifico, mi può dire qual è questa documentazione?

TESTE M. CHIRONI – A mente non la ricordo, è nel fascicolo della...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però può consultare il suo atto, la sua consulenza.

TESTE M. CHIRONI – Non l'ho riportato, ho fatto soltanto una sintesi io qui.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dica della sintesi.

TESTE M. CHIRONI – Glie'ho già detta, Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto, Avvocato, della sintesi. Ha parlato di diagnosi di Cassano, di referti radiologici. L'ha già detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dal punto di vista della sintesi pensavo che avesse

sintetizzato l'ulteriore documentazione che non è indicata. Siccome fa riferimento a documentazione ulteriore, allora volevo capire se – magari - consultando la consulenza mi sapeva indicare qual era questa documentazione ulteriore che non è indicata.

TESTE M. CHIRONI – No, correggo, ulteriore l'avrò detto, ma non è ulteriore, è la documentazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la documentazione che lei ha consultato è indicata nella consulenza?

TESTE M. CHIRONI – Non è indicata. Nella consulenza c'è la sintesi di ciò che mi è stato prodotto come storia lavorativa dal 1972 al 1994? No, al 2004, in cui risulta quello che dicevo prima, credo che sia inutile ripeterlo, che il soggetto, il Mottolese ha svolto l'attività di carpentiere presso i vari reparti, quali la centrale elettrica, l'acciaieria, la colata continua, elettrofiltro ed agglomerato, con mansioni che prevedevano anche la coibentazione e scoibentazione, nonché demolizione di materiale in amianto. Questa è la sintesi della corposa documentazione esistente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha fatto un'anamnesi diretta con il signor Mottolese?

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, lo ha incontrato, visitato, parlato?

TESTE M. CHIRONI – L'ho incontrato, c'è un esame obiettivo anche nella relazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista dei tempi, lei riporta che il signor Mottolese ha svolto la propria attività lavorativa dal 1972 al 2004 in ambiente Ilva, con funzione di manovale e carpentiere nei reparti di altiforni, cokeria, centrale elettrica, colata continua, elettrofiltri ed agglomerato. Mi sa indicare i periodi in cui lui ha svolto l'attività nei vari reparti correlati al... Siccome inizia nel 1972, cioè quando è stato esposto in un reparto, quando è stato esposto nell'altro, quando nell'altro?

TESTE M. CHIRONI – No, in quanto ritengo - dal mio punto di vista, ovviamente - che non sia in sede medico legale rilevante, poiché le sue mansioni sono sempre state uguali, quelle di manovale, con attività – ripeto – che lo ha portato ad essere costantemente a contatto con polveri ed amianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il fatto che sia stato, per quello che lei riferisce, costantemente sottoposto a polveri e amianto, lei lo va a constatare da che cosa? Cioè, qui ci sono una serie di reparti dello stabilimento, ci sono alcuni reparti in cui esiste nel tempo, esisteva anzi la presenza di amianto, altri reparti in cui l'amianto non c'era. Lei da che cosa deduce, quindi, invece che c'è stata una esposizione – lei ha detto – costante a questa cosa?

TESTE M. CHIRONI – Dalle mansioni che prevedevano o questa costante – mi è stato riferito dallo stesso lavoratore – attività di scoibentazione nei vari reparti, che possono essere

nel piano di colata lo smontaggio di strutture refrattarie, ad altre che comunque, in epoca passata, prevedevano l'esistenza di amianto. Quindi essendo – ripeto ancora – sempre costante questa sua attività e mi è stata riferita costante nell'arco dell'intera attività lavorativa, ritengo che dal mio punto di vista sia superfluo, che non sia possibile ed anche inutile individuare i periodi precisi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché, guardi, prima di lei è stato sentito un altro teste che ha lavorato in un periodo, parlava della Sidermontaggi, ha dato comunque una collocazione temporale. Qua lei parla di un arco temporale dal 1972 al 2004, quando ha riferito questo teste dell'attività svolta, non ha proprio riferito in ordine a questo discorso, ha più parlato di un lavoro di pulizia, di un lavoro di rimozione di polveri. Quindi le volevo chiedere se lei, quando ha parlato, è sceso nel dettaglio oppure no. Insomma, questo tipo di ragionamento che ha fatto da che cosa nasce?

TESTE M. CHIRONI – Nasce da quello che mi ha riferito il soggetto e che, peraltro, costituisce una costante in ambito Ilva, di un impiego frequentemente difforme. Cioè, nell'ambito delle stesse mansioni, i soggetti venivano impiegati, a seconda della necessità, ora in un'attività e ora nell'altra. Comunque – a mio avviso, ripeto – c'era sempre e costantemente una esposizione, visto l'ambiente che costantemente e notoriamente era luogo di polveri e anche di amianto, evidentemente tutte le mansioni che egli ha svolto, anche se differenti e in periodi saltuari, comunque hanno determinato una esposizione significativa, forse altalenante, però comunque continuativa nell'arco dell'attività lavorativa, tant'è che lo stesso I.N.A.I.L. lo ha riconosciuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha fatto riferimento adesso a delle prassi Ilva, ha detto che questa è una cosa costante in Ilva. Mi può dire dove lo riesco a vedere dalla sua consulenza questo dato?

TESTE M. CHIRONI – No. Voglio dire, io faccio il medico legale e non l'ispettore del lavoro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, se è un dato documentale da dove esce.

TESTE M. CHIRONI – No, non è un dato documentale, però mi viene riferito spesso, anche nella fattispecie, che il lavoratore non ha mai un'unica funzione, ma nell'arco di un intero periodo lavorativo viene impiegato a seconda delle esigenze, sempre nell'ambito delle mansioni di manovale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questo le è stato riferito dal Mottoliese, questo che lei sta riferendo adesso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda sua era generale e il Dottore ha risposto in linea generale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E ha detto: “Questo mi viene riferite, in particolare da Mottoliese”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli viene riferito in generale. Siccome la domanda era in generale.

TESTE M. CHIRONI – Riferito nelle mansioni, ma evincibile come rischio continuativo ad amianto, certificato in sede I.N.A.I.L., nel periodo – come le ho detto in precedenza – costante, dal 1971 al 1999. L'I.N.A.I.L. ha certificato una esposizione ad amianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, il rischio.

TESTE M. CHIRONI – Rischio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha visto l'istruttoria I.N.A.I.L., l'ha valutata l'istruttoria I.N.A.I.L. sul punto?

TESTE M. CHIRONI – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come ha determinato l'I.N.A.I.L., il perché ha determinato questo?

TESTE M. CHIRONI – No. A me basta l'acquisizione del dato I.N.A.I.L., l'istruttoria no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io faccio la domanda per sapere se sapeva come erano arrivati a determinare questa cosa per i lavoratori.

TESTE M. CHIRONI – Mi interessa la parte finale, l'esistenza del rischio amianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vedo una correzione a penna nella sua consulenza qui, dove proprio sull'I.N.A.I.L. prima riportava 20%, poi c'è una correzione a penna, 25%.

TESTE M. CHIRONI – Sì, quello. Mi sono reso conto che dai documenti risulta un 25% I.N.A.I.L.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, lei nella sua consulenza dice questo: “Una recente valutazione dal consulente psichiatra, difatti consentiva di accertare un grave disturbo dell'adattamento, associato ad ansia e umore depresso, da ricondurre alla condizione lavorativa, in particolare ad una umiliazione di essere stato squalificato e disconfermato più e più volte di fronte a colleghi superiori ed infine essere umiliato”. Volevo comprendere dal punto di vista...

TESTE M. CHIRONI – Oh...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia fare la domanda.

TESTE M. CHIRONI – Scusi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo comprendere, dal punto di vista suo scientifico, il tipo di nesso che lei ha ritenuto di voler evidenziare con le condotte che vengono contestate in questo processo, rispetto a questo fatto specifico che - invece - lei ha ritenuto di evidenziare nella sua consulenza.

TESTE M. CHIRONI – Come avrà notato, io l'ho riportato tra virgolette.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE M. CHIRONI – Quindi è ciò che mi ha riferito, mi ha scritto lo psichiatra e che ha

dedotto evidentemente da una sua anamnesi di tipo psichiatrico. Per cui io, non essendo psichiatra, ho riportato esclusivamente questo dato, ovvero sia l'eziologia, gli aspetti conflittuali – come dicevo già nella prima parte – dell'ambito lavorativo, su cui io non sono entrato in merito e poi, successivamente, sugli esiti di questo disturbo della personalità che lo psichiatra ritiene di dover ricondurre a tale conflittualità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però... Sono stato forse poco chiaro io nella domanda. In questo processo non viene fatta non nessuna contestazione di mobbing, nessuna contestazione di...

TESTE M. CHIRONI – Prendo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei, rispetto alla consulenza che ha redatto, non ha proprio visto quelle che sono le imputazioni di questo processo per redarre poi la consulente tecnica? Perché qui, con la sua consulenza tecnica, si stanno chiedendo dei danni all'interno di un processo penale, in cui sono state mosse determinate contestazioni. Quindi la mia domanda è: lei, quando le è stato conferito l'incarico, sapeva che doveva venire a deporre in un processo penale?

TESTE M. CHIRONI – Guardi, io ho fatto una valutazione - come sempre succede in ambito medico legale - di quelle che sono le attività, poi è l'Avvocato, è il paziente che ne fa l'uso che ne crede.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, io ho fatto una domanda diversa, ho detto: lei sapeva, quando sono venuti da lei l'Avvocato e questa persona, le è stato detto di redarre una consulenza che doveva essere utilizzata nell'ambito del processo Ilva, in cui si doveva costituire Parte Civile o non le è stato detto niente?

TESTE M. CHIRONI – Abbia pazienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è una domanda...

TESTE M. CHIRONI – No, io ho l'obbligo di rispondere e le rispondo. Nel senso che mi è stato detto che eravamo in ambito penale. Peraltro avrà notato che c'è stata anche una valutazione in sede civile, perché una relazione, un giudizio medico legale è omnicomprensivo. Ovviamente lo avevo accennato, ma non sono stato chiaro evidentemente nella prima parte, ho puntato direttamente - data un po' di esperienza medico legale che ho acquisito in questo tempo - sui postumi penalmente rilevanti relativamente all'indebolimento dell'organo della respirazione e quindi quello è sicuramente il centro e posso ipotizzare che può interessare questa fattispecie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la risposta alla mia domanda qual è.

TESTE M. CHIRONI – Ho perso la domanda.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Mi sembra che abbia già risposto il teste, se dobbiamo insistere chiedendo sempre le stesse cose.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io ho semplicemente chiesto...

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Ha specificato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stata molto più semplice la mia domanda.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sapeva che era stato dato incarico, perché c'era un procedimento penale e se ha focalizzato l'attenzione su quelle che sono le dinamiche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, mi scusi, mi perdoni, mi faccia fare la domanda, non risponda lei! Non risponda lei, io ho sentito quello che ha detto il consulente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qual è l'altra domanda?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è semplice, che era la prima che ho fatto. Io le ho chiesto se il signor Mottolese e l'Avvocato che è venuto da lei, quando le hanno chiesto di fare questa consulenza tecnica, se le hanno detto che questa consulenza tecnica era finalizzata a chiedere i danni nell'ambito del notissimo processo Ilva per il quale si sta procedendo a Taranto.

TESTE M. CHIRONI – Sì, ritengo di sì, comunque serviva loro una valutazione omnicomprensiva, come ritengo giusto che sia, essendo il medico legale ed avendo il medico legale l'obbligo di valutare non a compartimenti stagni, ma a tutto ciò che può essere ricondotto ad un'attività lavorativa in senso lato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Siccome lei fa anche delle valutazioni dal punto di vista del nesso causale e quindi della correlazione, dell'eventuale correlazione rispetto ai danni che ipotizza, volevo chiederle se lei, per fare questa correlazione, ha visto l'imputazione.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – C'è opposizione, ha già risposto e il teste ha già detto che ha visto la documentazione I.N.A.I.L. che riconosceva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non deve fare la risposta per il teste. Mi fa l'opposizione.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ha già risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile, ha visto proprio l'imputazione del processo?

TESTE M. CHIRONI – No, non l'ho vista.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei poi scrive, nella pagina 8 della sua consulenza: “A tal proposito di fatti giova ribadire, come dimostrato anche dalle prove testimoniali, che la stessa attività lavorativa, oltre ad avere esposto il soggetto ad amianto, ha comportato un rischio di inalazione a polveri sottili e diossina”. Mi può dire a quale documento fa riferimento qui o a che cosa fa riferimento qui?

TESTE M. CHIRONI – Le ripeto quello che dicevo prima, dall'esame globale della documentazione corposa che mi è stata esibita, ma in questo momento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome lei parla: “A tal proposito di fatti, giova ribadire - siccome l’ha testata in consulenza questa cosa - come dimostrato anche dalle prove testimoniali”. Che cosa sarebbero queste prove?

TESTE M. CHIRONI – Mi sembra di ricordare, dichiarazioni forse è meglio definirle, dichiarazioni da parte di soggetti che avevano lavorato con il Mottolese. Ritengo che sia nel fascicolo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di quale fascicolo parla?

TESTE M. CHIRONI – Dell’Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un fascicolo dell’Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Che non sono allegate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sennò avrei fatto la domanda. Lei però, oltre a quella digressione fatta dalla collega psicologa sullo stress lavorativo, nella parte finale dice: “Infine appare congruo ricondurre anche la patologia aritmica cardiaca, ovvero la fibrillazione atriale persistente allo stato di ansia innescato per la frustrazione che il soggetto ha subito in ambito lavorativo. Peraltro è stato già riferito come l’alterazione del ritmo cardiaco abbia generato una condizione ischemica cerebrale, che ha reso necessario ricovero in ambiente ospedaliero”. Quindi, mi può confermare che questo segmento non ha nulla a che vedere con questo processo penale?

TESTE M. CHIRONI – Assolutamente non lo confermo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo conferma?

TESTE M. CHIRONI – Io del processo penale non... Allora, io lo ripeto, forse non sono chiaro, ho fatto una relazione relativamente alle condizioni patologiche che sono state riscontrate a carico del Mottolese e ho tentato di riconoscere un nesso causale tra tali condizioni patologiche e l’attività lavorativa svolta. Per la parte organica, cioè quella pleuropolmonare, ho ritenuto che fossero soddisfatti i criteri di causalità rispetto all’esposizione all’asbesto; per la parte psichiatrica ed il suo eventuale concorso nel determinare il danno cardiaco, che a sua volta ha determinato il danno cerebrale, mi sono rifatto a quanto mi è stato presentato da una consulente psichiatra che, come ho detto, ha ritenuto di riconoscere il nesso causale tra l’attività lavorativa e le dinamiche inerenti tale attività, che hanno – lo ripeto ancora – determinato poi l’alterazione psichica e quindi la aritmia e quindi il danno ischemico cerebrale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei poi conclude dicendo: “In sintesi quindi, globalmente, appare insufficienze – penso che sia insufficiente, forse insufficientemente – motivato riconoscere che il Mottolese, a seguito dei documentati rischi riconducibili all’attività lavorativa svolta, attualmente sia portatore di un grado globale di invalidità pari al 30%”. Allora, la mia domanda è questa, volevo chiederle, qui c’è una valutazione

complessiva, ma io non vedo una valutazione analitica, cioè volevo chiederle: questo 30% che lei ha ipotizzato come grado globale di invalidità quanto è attribuibile ad una patologia, quanto è attribuibile alla seconda patologia, quanto è attribuibile alla terza patologia, visto e considerato che almeno due delle patologie che ha ipotizzato non sono riconducibili neanche astrattamente alle imputazioni di questo processo. Quindi volevo chiedere se è possibile fare una scomposizione di questa ipotesi di invalidità e come è stata determinata.

TESTE M. CHIRONI – In questa sede evidentemente io non posso fare questa scomposizione, perché quella valutazione del 30% era una valutazione globale che poteva essere utilizzata in ambito di un orientamento di una valutazione penale, globalmente. Se avessi dovuto fare una valutazione in sede civile, evidentemente, sarebbe stato d'obbligo scomporre le varie patologie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, però non la seguo, così non riesco a comprendere io. Siccome qui l'Avvocato sta esercitando l'azione civile in sede penale, cioè sta facendo la causa civile in sede penale e sta chiedendo il risarcimento, quindi è come se facessimo questo segmento, un processo civile nell'ambito di quello penale, quindi vorrei comprendere meglio quello che mi sta dicendo. Questo 30% che lei ipotizza – ha detto – serviva per la causa penale. Perché c'è una diversa quantificazione che viene fatta a seconda del processo civile e processo penale, mi spieghi meglio?

TESTE M. CHIRONI – No, era in merito ad una individuazione dei vari postumi che concorrono, in sede civile, a determinare poi il grado di invalidità globale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Io quello dicevo, dal punto di vista civilistico quanto pesa la patologia dell'asbestosi, delle placche che lei ha ipotizzato, quanto pesa l'aritmia cardiaca e l'altro problema di fibrillazione atriale, quanto pesa lo stress lavorativo e quindi la patologia psicologica? Questa è la mia domanda.

TESTE M. CHIRONI – Allora, posto che io non l'ho fatto, però posso...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se arriva a 30, in qualche maniera.

TESTE M. CHIRONI – Sì, questa valutazione globale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È una somma.

TESTE M. CHIRONI – Sì, ma era una valutazione. Comunque non ho difficoltà a confermare quello che dicevo prima, cioè che posto che il danno neurologico, che è derivato dall'alterazione cardiaca, che a sua volta può essere stata anche determinata dalla condizione, dal disturbo psichico refertato dallo psichiatra, dato che – ripeto - quella a danno neurologico è – come avevo detto prima – pressoché rientrato, perché non vi sono degli evidenti – come ha dimostrato l'esame obiettivo – danni neurologici, come sequela del danno ischemico, evidentemente nell'ambito di quel 30%, costituisce una

parte minoritaria e parlo – dico ancora per maggiore chiarezza – comprendendo danno psichico, che forse è quello che è rimasto, ma poco è rimasto relativamente all'alterazione cardiaca e ancor meno relativamente al danno neurologico cerebrale. Quindi, se sono chiamato a fare una scissione, a scorporare quel 30%, direi che potrebbe essere valutato nella misura del 20% il danno respiratorio e del 10% ciò che è invece il postumo legato alla condizione psicopatologica e quella neurologica che ne è derivata. Cioè, come dicevo prima, il centro del problema è il danno da asbesto polmonare e pleurico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi può spiegare tecnicamente come è riuscito adesso ad operare questa quantificazione? Cioè, sulla base di quale processo scientifico arriva a fare questo tipo di valutazione?

TESTE M. CHIRONI – Quelle che sono le valutazioni tabellari, nell'ambito di una valutazione in sede civile delle placche pleuriche, sommate a danno parenchimale dimostrato all'esame TAC, che comporta una limitazione della funzione respiratoria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, praticamente, la valutazione che lei adesso sta facendo si rifà a delle tabelle, mi sembra di capire?

TESTE M. CHIRONI – Quelle che sono le tabelle in ambito della responsabilità civile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, nello specifico quali?

TESTE M. CHIRONI – Le tabelle che un tempo erano quelle di Milano, adesso sono le tabelle riconosciute per il danno da RC.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, quale sarebbe?

TESTE M. CHIRONI – Il decreto ministeriale, adesso non mi ricordo il numero, ma quelle che vengono utilizzate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho ascoltato la sua valutazione su quelle che potevano essere in astratto, perché lei diceva: “In ipotesi potrebbe essere successo che, in ipotesi potrebbe essere successo che”. La riconduzione delle patologie l'una all'altra, la concatenazione l'una con l'altra è una ipotesi dal punto di vista scientifico che fonda su quali basi?

TESTE M. CHIRONI – Sta facendo riferimento alla condizione psichica?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, lei un minuto fa ha collegato il danno psichico a quello cardiaco e quello cardiaco in qualche modo non so, mi dica lei se lo collega all'altro. Mi chiarisca questo aspetto, perché c'è stata una esplicitazione dal punto di vista lessicale prima che non mi è chiara.

TESTE M. CHIRONI – Cerco di renderla più chiara. Che il danno, che l'alterazione del ritmo cardiaco, la fibrillazione atriale possa determinare una embolizzazione, cioè la partenza di coaguli chiamiamoli, emboli dal cuore, che possono andare ad interessare il territorio

cerebrale con conseguente danno ischemico. Questo è un dato inconfutabile certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. La fibrillazione atriale.

TESTE M. CHIRONI – Sul collegamento alla patologia psichica, è evidente che la patologia psichica, specie se corposa, se è importante, così come attestato dallo psichiatra, può generare una condizione di alterazione del ritmo cardiaco, di tachicardia e anche di fibrillazione. Certo, non è l'unica condizione, tanto per essere chiari non è una patologia tabellata, non è una tipologia riconducibile così come le placche pleuriche in caso di inalazione di asbesto, però ha una sua valenza clinica nel determinare – ripeto - una condizione di alterazione del ritmo cardiaco che, torno a dire, è ciò che poi genera la partenza di microemboli che possono interessare il parenchima – come è successo in questo caso – cerebrale e quindi dare il danno ischemico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei ha verificato quando è avvenuto questo episodio importante dal punto di vista cardiaco?

TESTE M. CHIRONI – Nel 2015 c'è stata una visita cardiologica, con riscontro di fibrillazione atriale persistente, con pregresso ictus ischemico, in trattamento con antiaggreganti. Nel 2011 c'era stato un ricovero per infarto cerebrale in sede insulo temporale sinistro, in soggetto con fibrillazione atriale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo qui che poi questa perizia è stata fatta nell'ottobre del 2017: “Il periziando si è sottoposto a valutazione psicodiagnostica presso la Dottoressa Maria Lieti, la quale ha riscontrato esistenza di un disturbo dell'adattamento di grave entità con ansia e di umore depresso, da ricondurre alle vicende lavorative”. Ecco, però, da quello che leggo io dalla sua consulenza, il lavoratore dal 2004 è in quiescenza. Cioè, questo è stato oggetto di sua valutazione? Cioè, il lavoratore è andato in pensione, comunque non lavorava più a partire dal 2004, da quello che vedo l'infarto è avvenuto nel 2011 e poi la perizia è 2017. Queste sono le date.

TESTE M. CHIRONI – Sì. A mio parere è lecito intendere questa certificazione che fa riferimento alla storia lavorativa e non evidentemente, perché è improbabile che uno possa avere un disturbo dell'adattamento se è in pensione per un fatto pregresso. Evidentemente era un fatto cronico, legato a quella attività lavorativa, a quanto dice lo psichiatra, che è persistito il disturbo dell'adattamento ancora oggi, alla cui inizio della eziologia era da ricondurre prettamente nel corso dell'attività lavorativa svolta, altrimenti non ci sarebbe stato un riferimento così chiaro alla stessa attività lavorativa, se fosse stato successivo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'attività lavorativa finisce nel 2004 e l'infarto è del 2011. Questo è chiaro dal punto di vista temporale?

TESTE M. CHIRONI – Sì. Ma lo psichiatra mi dice che c'era una condizione ansioso depressiva ed un disturbo dell'adattamento da ricondurre all'attività lavorativa. Ripeto, credo che sia sufficientemente lecito ritenere che è tutto riconducibile alla fase lavorativa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa Dottoressa Maria Lieti perizia nel 2017 questo dato, praticamente. Cioè, nel 2017 c'è questa perizia che attesterebbe che quello che lei avrebbe riscontrato è invece riconducibile a fatti...

TESTE M. CHIRONI – Lavorativi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...lavorativi ascrivibili ad un periodo. Lei ha verificato quando, perché già nel 2004 è andato in pensione.

TESTE M. CHIRONI - Mi scusi, se è andato in pensione, non è più lavorativo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE M. CHIRONI – Se invece è lavorativo, deve essere fino a quando ha lavorato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, questo è chiaro, io non riesco a comprendere come si potesse fare tecnicamente.

TESTE M. CHIRONI – Non lo so, non sono un psichiatra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se aveva approfondito lei.

TESTE M. CHIRONI – No, no, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel 2007 io vedo una persona, faccio una valutazione rispetto a questa persona e attribuisco il sintomo che vedo a fatti risalenti. Cioè, lei non ha verificato come è stata fatta questa?

TESTE M. CHIRONI – Io non sono psichiatra, però so che gli psichiatri hanno delle doti inimmaginabili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha verificato per caso se nella cartella clinica o nella documentazione che le è stata prodotta ci sono dei test che sono stati somministrati al paziente?

TESTE M. CHIRONI – In epoca passata no, c'è soltanto questa certificazione della psichiatra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E basta?

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Per il segmento ulteriore passo la parola all'Avvocato Perrone, dietro di me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Salve Dottore, Le farò alcune domande, ma la prego di scusarmi di talune imprecisioni, già la materia a noi... siamo agnostici, poi dover creare un

controesame all'impronta, vedendo in cinque minuti il suo elaborato, si renderà conto che è particolarmente complesso. Le volevo chiedere, lei è a conoscenza se l'I.N.A.I.L. ha riconosciuto al signor Mottolese l'indennità soltanto per le placche pleuriche e/o per l'asbestosi?

TESTE M. CHIRONI – Ritengo che sia globale. No, adesso non ricordo.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché nella documentazione è riconosciuta soltanto per le placche pleuriche.

TESTE M. CHIRONI – Non so se pleuriche, ma anche per la patologia polmonare mi sembra. Quindi è globale.

AVVOCATO L. PERRONE – Poi naturalmente la Corte avrà modo di appurarlo documentalmente. Volevo chiederle, lei quando ha ricevuto l'incarico dal signor Mottolese? La mia domanda, per sgombrare il campo, è soltanto funzionale a chiederle: lei, nel momento in cui ha redatto il suo elaborato, ha avuto modo – ad esempio - di leggere la costituzione di Parte Civile che è stata formalizzata dal Dottor Mottolese?

TESTE M. CHIRONI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Le faccio questa domanda perché leggo nella costituzione di Parte Civile che il danno lamentato dal signor Mottolese parla e riporto proprio il dato testuale: “Infarto ischemico cerebrale in soggetto affetto da cardiopatia aritmogena presso il locale nocosomio di Taranto e presenta patologie documentate a carattere neurologico. Quindi oggi noi difensori, abbastanza diligenti, eravamo preparati ad affrontare un danno invocato e lamentato di carattere neurologico. Mi pare che il suo elaborato abbia poi concluso – e mi corregga se sbaglio – parlando di placche pleuriche o asbestosi. Ha riportato anche questo come dato patologico del signor Mottolese riconducibile al pregresso lavorativo o mi sbaglio?

TESTE M. CHIRONI – Cioè, la condizione, non ho ben capito. La condizione patologica – non vorrei ripeterlo – è poliedrica, costituita – non credo che ci sia necessità di ripeterlo – da un problema pleuropolmonare.

AVVOCATO L. PERRONE – Probabilmente lei non sta comprendendo la mia prospettiva.

TESTE M. CHIRONI – Non la voglio comprendere.

AVVOCATO L. PERRONE – Il danno invocato e lamentato nell'atto di costituzione di Parte Civile non è un danno polmonare, è soltanto un danno neurologico.

TESTE M. CHIRONI – Lo chieda all'Avvocato, non so. Io ho visitato il paziente ed è affetto da queste cose.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Era per questo che le avevo chiesto preventivamente se avesse letto, prima del suo elaborato, la costituzione di Parte Civile.

TESTE M. CHIRONI – No, non mi interessa proprio.

AVVOCATO L. PERRONE – Non le interessa. Il signor Mottolese era fumatore, è fumatore?

TESTE M. CHIRONI – A me non risulta.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché nell'anamnesi risulta ex fumatore?

TESTE M. CHIRONI – A me non l'ha dichiarato.

AVVOCATO L. PERRONE – Nei documenti che ho visionato. Vi sono documenti allegati alla sua relazione e mi risulta che è un ex fumatore.

TESTE M. CHIRONI – Comunque il danno polmonare, come ho detto, è di tipo riconducibile ad una asbesto che nulla ha a che fare con eventuali altre condizioni.

AVVOCATO L. PERRONE – L'asbestosi lei ha detto la si rinviene dalla certificazione dell'istituto scientifico di Cassano Murge, Fondazione Maugeri, mi conferma?

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che la diagnosi parla di segni radiologici compatibili con asbestosi polmonari, quindi in termini di compatibilità.

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Accertati mediante TAC toracica.

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei, perché non l'ho trovato allegato, si è limitato a visionare soltanto il referto o ha anche visto anche la lastra, il CD?

TESTE M. CHIRONI – No, no.

AVVOCATO L. PERRONE – Negli atti allegati non c'è.

TESTE M. CHIRONI - Ho soltanto visto la documentazione clinica, peraltro espressa dal Maugeri.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questo giudizio di probabilità/compatibilità con asbestosi polmonare, sulla base di un referto radiologico, si basa soltanto sulla sua valutazione legata a quello che è il referto, ma non già alla visione dell'esame strumentale?

TESTE M. CHIRONI – Avvocato, lei sa benissimo che il medico legale sa molto, ma non tutto.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE M. CHIRONI – Quindi esula, il medico legale deve fare una sintesi.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato ne sa pochissimo, in generale.

TESTE M. CHIRONI – Quindi, così come ho detto per lo psichiatra, evidentemente c'è una valutazione, un esame obiettivo io l'ho fatto, ma lungi da me fare diagnosi alla TAC di asbestosi.

AVVOCATO L. PERRONE – Ci mancherebbe. Però lei – quello che le volevo chiedere – la TAC materialmente non l'ha veduta?

TESTE M. CHIRONI – Né la voglio vedere.

AVVOCATO L. PERRONE – Né la vuole vedere e né, infatti, è stata allegata. L'asbestosi

comporta – naturalmente mi perdoni se sono laico nella mia domanda – un danno funzionale, polmonare?

TESTE M. CHIRONI – Determina un danno chiaramente del parenchima polmonare, perché crea una fibrosi polmonare, cioè un ispessimento dei setti interalveolari, con difficoltà nello scambio polmonare, tra sangue e ossigeno.

AVVOCATO L. PERRONE – E questo determina un danno funzionale proprio?

TESTE M. CHIRONI – Un danno funzionale, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Leggo qui sempre, nella documentazione allegata, che in pari data, sempre presso la fondazione Maugeri del 16 marzo 2016, il signor Mottolese è stato sottoposto anche a spirometria, il cui esito parla di indici spirometrici dinamici nei limiti della norma.

TESTE M. CHIRONI – Sì, però...

AVVOCATO L. PERRONE – Com'è compatibile questo con un danno funzionale?

TESTE M. CHIRONI - Perché è una valutazione che dovrebbe essere fatta con l'emogasanalisi, non tanto con la spirometria, perché sono di meccanismi diversi. Anche qui è un po' tecnico e anche il medio legale non è materia sua, ma come le dicevo crea un ispessimento, quindi sono gli scambi dell'ossigeno nel sangue, nell'asbestosi. Cosa diversa è – faccio un esempio - un'altra malattia nota, che è la silicosi, dove c'è una sostituzione di depositi calcifici, chiamiamoli, nel parenchima polmonare e lì c'è una difficoltà respiratoria. Mentre, invece, qui io ho soltanto una difficoltà di – si chiama – diffusione e d'altro canto questa difficoltà è confortata anche dalla TAC, che dà un danno anatomico nel 2016 - come dicevo prima - di prima enfisematoso. Queste aree disventilative sono proprio quelle che dicevo prima, cioè un danno parenchimale da fibrosi interstiziale, si chiama tecnicamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Ma lei sa se poi il soggetto, il signor Mottolese sia stato poi successivamente sottoposto ad una biopsia pleurica o se fossero state poi eseguite anche delle indagini immunoistochimiche, che confermassero questa probabile diagnosi di asbestosi?

TESTE M. CHIRONI - Direi di no, non ricordo che una biopsia, non vorrei che mi fosse sfuggita. Però, comunque, il reperto delle placche pleuriche è un reperto morfologico all'esame TAC.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni e ripeto, proprio perché dal basso della mia laicità, ma per lei placche pleuriche e asbestosi sono sinonimi? Cioè, hanno ad oggetto la medesima patologia?

TESTE M. CHIRONI – Non patologia.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché mi rendo conto che si sta creando questa sorta di

equivoco, che stiamo saltando dalla asbestosi alle placche pleuriche, quasi come se fossero la medesima cosa, cioè due facce della medesima medaglia o la stessa patologia.

Vorrei comprendere.

TESTE M. CHIRONI – Su questo cerco di essere chiaro. Le placche pleuriche sono degli ispessimenti, la pleura è quella sierosa che riveste il polmone, è costituita da due foglietti, una aderente al polmone e l'altra aderente al torace, quelle sono le pleure.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni, questa patologia è multifattoriale per letteratura?

TESTE M. CHIRONI – È riconosciuta come tabellata conseguente, le placche pleuriche, all'asbesto. Sono patognomoniche della inalazione di asbesto, perché si determina - una volta che l'asbesto, gli aghi di asbesto, le fibre di asbesto vengono inalate - una reazione fibrotica, che è per l'appunto la placca pleurica.

AVVOCATO L. PERRONE – Non sono processi secondari a processi infiammatori generici?

TESTE M. CHIRONI – È estremamente difficile.

AVVOCATO L. PERRONE – C'è letteratura costante su questo punto?

TESTE M. CHIRONI – La letteratura costante che io conosco è che i processi flogistici conseguenti ad una banale pleurite sono le aderenze, è una fibrosi, cioè un contatto aderenziale. Faccio autopsie, per cui parlo con nozioni di causa.

AVVOCATO L. PERRONE – Lo so.

TESTE M. CHIRONI – Questa difficoltà, questa sinfisi si chiama, collegamento tra pleura parietale e pleura viscerale, cioè tra le due pleure che a seguito del processo flogistico formano un corpo unico, che sempre fibrosi è, ma è tutt'altra cosa dalla placca pleurica che è una colata di zucchero. Termine che ho creato io adesso, può darsi che faccia successo pure, non lo so.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, che a lei risulti, non sono stati effettuati questi ulteriori esami, sia la biopsia che le prove immunoistochimiche.

TESTE M. CHIRONI – Mi scusi, le prove immunoistochimiche non determinano un riconoscimento sull'asbesto, ma su altre. Cioè, non sono indispensabili per fare diagnosi di placche pleuriche da asbesto, è sufficiente – per quello che possa sapere io – il rischio lavorativo. Rischio lavorativo, placche pleuriche con quella morfologia riconosciuta all'esame TAC, sono collegabili con stretto rapporto causale.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

AVVOCATO L. PERRONE – Venendo invece agli aspetti, che poi sono gli unici aspetti invocati nell'atto di costituzione di Parte Civile di carattere neurologico, ho visionato nell'allegata documentazione e in questo senso volevo porgerle questo tipo di domanda, rivolgerle questo tipo di domanda: le consta che nel '98 il signor Mottolese, quindi nel 1998, fosse stato ricoverato presso la Villa Verde di Lecce, che mi è dato sapere essere

una clinica psichiatrica e che nella anamnesi del paziente si legge “soggetto ipocondriaco nettamente depresso”. Tra le altre cose, è un’intera pagina, però nei pochi minuti che ho avuto a disposizione ho estrapolato questi passaggi che mi parevano particolarmente significativi. “Soggetto ipocondriaco nettamente depresso, ideazione delirante con scarsa autostima” e in tutte quante queste pagine che accompagnano il referto di questo ricovero presso questa clinica psichiatrica, non si fa alcun riferimento ad aspetti lavorativi. Lei questo dato ha avuto modo di poterlo constatare, di questo ricovero del 1998?

TESTE M. CHIRONI – Sì, io l’ho riportato, l’ho riportato anche qui sinteticamente, ricovero a Villa Verde per depressione reattiva, è stata definita. La depressione reattiva, reattiva a che cosa sarebbe lecito chiedersi? Non è il mio compito, però reattiva... La depressione si divide in endogena e reattiva: a quella endogena semanticamente ci si arriva anche se non si è psichiatri, quella endogena è sine causa, a problemi legati all’individuo; quella reattiva invece è dovuta a condizioni esterne, è una reazione del tono dell’umore reattivo - per l’appunto - a condizioni esterne. Che gli psichiatri all’epoca non abbiano ricercato qual era la reattività, io questo non lo so.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei è sicuro che non l’abbiano ricercato, perché comunque non è riportato in nessun passaggio alcun collegamento rispetto a quello che è l’aspetto lavorativo?

TESTE M. CHIRONI – No, volevo dire soltanto quello, che non c’è riferimento. Può darsi che l’abbiano cercata e non l’abbiano trovata, questo non è dato saperlo, non c’è, però la chiamano reattiva.

AVVOCATO L. PERRONE – Però lei mi conferma che non c’è alcun riferimento all’ambito lavorativo?

TESTE M. CHIRONI – Io adesso dovrei riguardare, spulciare la documentazione, avrei bisogno di qualche giorno forse, probabilmente, perché non ho sintesi vostra degli Avvocati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se lei ha bisogno di qualche giorno, a noi sono stati dati quattro minuti, cinque minuti, dieci, quindici.

TESTE M. CHIRONI – Ma voi siete Avvocati, siete poliedrici, io misero medico legale.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi nel 1998 non c’è alcun collegamento con l’aspetto lavorativo, poi si arriva all’ottobre del 2017, quindi con il soggetto, circa vent’anni dopo se non sbaglio, sì, vent’anni dopo, quando il soggetto era in pensione e vi è poi – vorrei in questo senso una sua conferma – questa consulenza della Dottoressa di cui non ricordo il nome.

TESTE M. CHIRONI – Lieti.

AVVOCATO L. PERRONE – Lieti, che invece determina questo collegamento, quindi dà nome

e cognome a quella reazione, collegandola ad aspetti lavorativi. È questo un po' il percorso?

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA

AVVOCATO L. LANUCARA – Buongiorno Dottore?

TESTE M. CHIRONI – Buongiorno.

AVVOCATO L. LANUCARA – Solo in chiarimento. Io visionando la sua consulenza, in particolare alla pagina 1, dove lei fa la scansione dell'attività lavorativa, scansiona i periodi lavorativi di Mottolese, in particolare dice: "Dal 1997 al 1999 presso Ilva; dal 2004 in quiescenza". Lei sa che lavoro ha svolto dal 1999 al 2004 o se è stato occupato?

TESTE M. CHIRONI – No, deve essere a mio parere inteso come una continuità. Cioè, ha sempre lavorato in ambito Ilva fino al 2004.

AVVOCATO L. LANUCARA – No, scusi, lei è chiaro su questo punto: "Dal 1997 AL 1999 presso Ilva; dal 2004 in quiescenza". Sembrerebbe che vi sia questo iato tra il 1999 e il 2004, per cui forse non siamo in grado di dire?

TESTE M. CHIRONI – No.

AVVOCATO L. LANUCARA – Forse non è in grado di dirlo in questo momento?

TESTE M. CHIRONI – No. A mio parere dovrei rivedere un po' la documentazione, però è stato costantemente. Poi questo, voglio dire, è facilmente evincibile al di là del medico legale se ha lavorato sino al 2004 in Ilva, basta chiedere.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sull'epoca di insorgenza invece della malattia respiratoria, lei ha compiuto delle indagini, è in grado di stabilire il tempo in cui è insorta la malattia?

TESTE M. CHIRONI – Assolutamente no e non era né di mia competenza e né credo che sia possibile una cosa del genere, perché – come credo si sappia – le pneumopatie, specie queste da inalazione, specie dell'asbesto, sono estremamente subdole, tant'è che hanno un periodo di latenza di trent'anni addirittura.

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene, grazie. Nessun'altra domanda.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Una richiesta.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Io avrei da fare una domanda ancora, se è possibile, se non ce ne sono altre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ce ne sono altre, la parola alla parte che ha citato il teste. Prego, Avvocato.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Un'ultima domanda al Dottore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma state facendo fare il riesame già?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – No, è una domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome è Parte Civile, volevo capire. Siccome volevamo ancora concludere.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ah, pensavamo avesse concluso con le domande, il collega Caiazza ha parlato una questione che doveva fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe collega, ero io che ero girato dall'Avvocato Vozza per chiedere se aveva domande, proprio perché avevo necessità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se ci sono altre domande, non ci sono problemi. Avevamo chiesto due volte se c'erano domande.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Trenta secondi soltanto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene Presidente, per noi nessuna domanda adesso.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Perrone, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Prima, rispondendo al collega, lei ha parlato di un danno alla fine respiratorio, o comunque legate a patologie respiratorie, che ha quantificato nella misura del 20%, in quella operazione di scomposizione su un generale 30%. Io le volevo chiedere, come giunge a questa valutazione, visto che non è stata effettuata una emogasanalisi?

TESTE M. CHIRONI – Su ciò che poi è desumibile dall'esame TAC.

AVVOCATO L. PERRONE – Che lei non ha visto?

TESTE M. CHIRONI – L'esame TAC e della stessa spirometria che comunque non denota, perché poi alla fine, fermo restando la validità dell'emogasanalisi, però è un soggetto che ha una asbestosi imponente, evidentemente questo si ripercuote anche sulla indagine, su ciò che scruta la spirometria. In questo caso una spirometria negativa è un aspetto patologico evincibile dalla TAC, consente di far ritenere che ci sia un danno funzionale di moderata entità che, associato alla valutazione delle placche pleuriche, globalmente può – a mio parere - essere valutato nel 20%.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni, quello che lei dice, quindi che tratteggia come dato patologico, risulta compatibile anche con quanto risultato, sempre in pari data, presso la fondazione Maugeri, come risultanza al test di diffusione al CO, laddove risulta che il

signor Mottolese avesse una capacità di diffusione alveolo capillare nella norma?

TESTE M. CHIRONI – Quella non è l'emogasanalisi.

AVVOCATO L. PERRONE – Lo so.

TESTE M. CHIRONI – Per quello dicevo, questo concorda con quello che dicevo prima, cioè di una valutazione. Altrimenti una insufficienza respiratoria grave ha una valutazione del 70%.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi lei dice che comunque c'è un danno funzionale, con una spirometria nella norma ed un test di diffusione al CO nei limiti della norma?

TESTE M. CHIRONI – Però nell'ambito...

AVVOCATO L. PERRONE – E con un referto di compatibilità con asbestosi polmonare, accertata mediante una TAC, senza esami biotipici o immunoistochimici successivi?

TESTE M. CHIRONI – No, gli esami biotipici già mai si fanno sul polmone, attenzione, si fanno sulla pleura al massimo, con una puntura transtoracica. Ma sarebbe folle e non credo che risulti, l'agobiopsia al massimo si fa per patologie tumorali, ma tramite o mirata transtoracica o ancora di più con una broncoscopia. Ma stiamo parlando di diagnosi differenziale tra neoplasia e non neoplasia. Ma per una patologia sistemica, quale appunto l'asbestosi, non c'è una indagine istologica da fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome non c'è un indice di questa consulenza e sono dei fogli sciolti, per chiedere la conferma di quali sono gli allegati della consulenza che fanno parte integrante della consulenza, possiamo chiedere... Eh no, purtroppo lo devo chiedere a lei, perché è lei il teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, l'Avvocato Perrone ha terminato?

AVVOCATO L. PERRONE – Ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, su questa questione poi torniamo alla fine. Ah, vuole chiedere al teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, perché il problema è questo: siccome lui conferma il contenuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma c'è un ordine, se avete qualcosa da rappresentare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi glielo rappresentiamo veramente con la massima... In dieci minuti non si può fare questa cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi conosciamo gli allegati che sono tantissimi in questo momento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Dottore, le stava chiedendo l'Avvocato, ha un indice degli allegati?

TESTE M. CHIRONI – Io no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Degli allegati che ha utilizzato per la consulenza?

TESTE M. CHIRONI – No, ho visionato la corposa consulenza. Ma spetta a me fare un indice?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha fatto un indice?

TESTE M. CHIRONI – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Beh, eventuali allegati della consulenza.

TESTE M. CHIRONI – Se li avessi allegati sì, ma non li ho allegati alla perizia, li ho soltanto visionati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non ha fatto nessun indice, evidentemente sarà l'Avvocato Cavalchini, quando deposita, a redigere un indice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però mi perdoni, così non è. Perché io ho chiesto quale fosse la consulenza con gli allegati alla consulenza e mi è stato dato questo plico, sul quale più o meno ci siamo cimentati molto velocemente per riuscire a formulare un minimo di controesame al consulente. Se adesso apprendiamo che così non è e noi dobbiamo parlare e chiedere al consulente: questa documentazione lei l'ha consultata, è questa che fa parte integrante? Sennò non è più una consulenza. Di che cosa stiamo parlando? Comprende bene, io mi sono letto la consulenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, vorrebbe sottoporre al Dottor Chironi questa documentazione per chiedergli se l'ha vista, se l'ha esaminata, se l'ha utilizzata?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, perché la consulenza non reca in nessun passaggio un minimo indice documentale. Fa delle citazioni nella consulenza di alcuni passaggi, alcuni momenti della vita o lavorativa o clinica o accertativa del paziente, comunque per il dottore del paziente, in questo caso del lavoratore, ma non c'è altro. Quindi da questo punto di vista, chiaramente, vorremmo comprendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se vuole sottoporre questi documenti.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Posso Presidente intervenire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Io avrei una domanda, quando volete.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Vorrei specificare questo: che l'elaborato del Dottor Chironi mi è stato consegnato unitamente ad una busta contenente tutti i documenti esaminati. I documenti esaminati dal Dottor Chironi sono indicati alla pagina 1 e alla pagina 2, nonché alla pagina 3 della sua relazione ed io ho ritenuto - poi posso specificarvi l'ulteriore allegazione - di raccogliarli in ordine, in successione così come indicati e unirli alla consulenza. Se i difensori ritengono che debba fare un'ulteriore indice a specificazione, mi riporterò comunque a quello che ha il Dottor Chironi visionato, non potrei produrre altro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, siccome il Dottor Chironi lo in appena dichiarato, non

ha allegato alla consulenza dei documenti, giustamente l'Avvocato Annicchiarico vuole accertare se i documenti da lei prodotti siano effettivamente quei documenti utilizzati per la redazione della consulenza. Quindi se li ha mai visti questi documenti.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Certamente sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, manca un passaggio. Nel senso che il Dottor Chironi ha appena finito di dichiarare che non ha allegato documenti, ha soltanto visionato e poi riconsegnato alla parte che gli aveva dato l'incarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In astratto per noi, cercare di contestare – non me ne voglia, ma è il nostro lavoro – il contenuto dell'elaborato, se noi non abbiamo con certezza il suo strato documentale che ha portato poi a quelle conclusioni, di che cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato come intende procedere, vuole fare esaminare al Dottor Chironi questa documentazione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se il Dottor Chironi ci fa questa cortesia.

C PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora la può sottoporre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei, praticamente, rispetto a questa documentazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Dottor Chironi ci dirà documento per documento se ha visionato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo qui: “Stato di servizio, riservato al datore di lavoro”.

TESTE M. CHIRONI – Scusate, io però...

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, però diamo un ordine. Questa documentazione quindi viene sottoposta al teste perché possa dire al difensore se è la documentazione che lui ha visionato per poi redigere l'elaborato, è questo il senso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Gliela facciamo vedere tutta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutta, gliela facciamo vedere tutta.

TESTE M. CHIRONI – Io, scusate, abbiate pazienza, io ovviamente sono qui, faccio ciò che voi mi dite, però la logica medico legale è che uno esamina una documentazione nella sua globalità, che può essere anche corposa e che poi faccia una sintesi. Da questo a dire oggi io se quel foglio l'ho visto o non l'ho visto, non me la sento di dirlo. Mi spiego? Non so come vi devo aiutare, però io vedo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha ragione, però dal punto di vista nostro difensivo, se lei ha tratto delle conclusioni, le ha tratte da documentazione. Perché lei ha detto: “Io ho fatto un'anamnesi col paziente, ho visitato il paziente e poi ho fatto delle deduzioni da documentazione che mi è stata fornita”.

TESTE M. CHIRONI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, siccome lei non l'ha allegata nello specifico, nel mandato che le è stato conferito non è stato fatto, come normalmente si fa: “Fornisco la seguente documentazione” e si fa un elenco. Questi due passaggi non ci stanno né in ingresso a lei e né in uscita da lei e noi come dobbiamo controesaminarla alla radice? Perché lei costruisce un palazzo sulle fondamenta, che sono questi documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, premesso che lei ha già controesaminato il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa problematica non l'ha rilevata in precedenza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era semplicemente dal punto di vista documentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vogliamo comunque porre al teste in visione, poi i documenti che non ricorda, il teste dichiarerà che non ricorda se li ha visionati. Chiaramente, per quanto riguarda i referti richiamati, avrà la possibilità di fare un confronto tra la relazione di consulenza e quello che è il documento esaminato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, qui c'è un documento I.N.A.I.L..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, glieli sottoposti tutti, il teste li guarda e dice: “Questo l'ho esaminato, questo non l'ho esaminato”.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, per capirci. Io avrei necessità di porre una domanda che riguarda un documento specifico, nel caso particolare. Se lei me lo consente, così come gli altri colleghi hanno effettuato il controesame, io intanto per quanto riguarda me e questa domanda in particolare inizierei a mostrare un certificato I.N.A.I.L. al Dottor Chironi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo sottoponga.

AVVOCATO V. VOZZA – Al quale poi penso potremmo mostrare tutta la documentazione che ci è pervenuta, chiedendogli cosa ricorda di aver visionato e cosa no. Però nel frattempo la domanda la vorrei fare su questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, sottoponiamo questo documento.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Perché resti a verbale, pongo in visione una certificazione I.N.A.I.L., datata 20 luglio del 2016. È una singola pagina ed è a firma del responsabile processo lavoratori signor Tommaso Semeraro. È una certificazione, un'attestazione dell'I.N.A.I.L. che vorrei sottoporre al Dottor Chironi, tra l'altro è numerata, reca a penna un numero 6 in alto a destra.

TESTE M. CHIRONI – Sì Avvocato, io l'ho riportata questa come 2016, però mi è stato detto

successivamente che l'I.N.A.I.L. – e credo di averlo visionato – ha fatto rivalutazione del danno quantizzandolo nella misura del 25%.

AVVOCATO V. VOZZA – In realtà, Dottore, io trovo una quantificazione del 25% e le mostrerei allora anche questo certificato, siamo arrivati a due, ma perché mi ricollego alla sua risposta, datata 30 ottobre 2007, avente protocollo DCOOS1341, laddove si arriva ad un grado di inabilità assunto pari al 25%, che però si compone delle seguenti voci: “Deficit uditivo bilaterale del 13.25%; discreta limitazione funzionale del rachide lombare grado 16%; corpo estraneo corneale con iperemia congiuntivale grado 3%. Il grado di inabilità assunto (immagino determinato dalla sommatoria) pari al 25%”. E questo è laddove l'I.N.A.I.L. quantifica 25%, però è datato 30 ottobre 2007. In realtà, il documento che le ho citato inizialmente, attesta: “Ispessimenti pleurici bilaterali, assenza deficit funzionali”. Perciò le chiedo se lei lo avesse visto, atteso che mi pare attesti una circostanza importante rispetto a quello che lei ha detto sinora. Qui si attesta l'assenza di deficit funzionali, ritengo a carico della funzione respiratoria.

TESTE M. CHIRONI – Relativamente alle placche pleuriche.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.

TESTE M. CHIRONI – Placche pleuriche, non dell'asbestosi.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, io poi non entro nella diatriba placche pleuriche e asbestosi, abbiamo capito essere diverse, né voglio entrare nel concetto di multifattorialità o monofattorialità, quello lo farà semmai il nostro consulente. Io le chiedo soltanto se lei ha preso visione di questo documento, laddove espressamente si attestano ispessimenti pleurici bilaterali, assenza deficit funzionali.

TESTE M. CHIRONI – Sì, l'ho riportato io.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo ha considerato?

TESTE M. CHIRONI – Come no! Ma le placche pleuriche, questo giusto per essere completo, non danno deficit funzionale.

AVVOCATO V. VOZZA – Però lei mi pare che al collega Perrone avesse risposto che c'era un deficit funzionale, sia pure di entità tutto sommato non particolarmente...

TESTE M. CHIRONI – Legato all'asbestosi, al danno parenchimale e al danno parenchimale e polmonare, non alla pleura.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però siccome si faceva riferimento al deficit funzionale, evidentemente dell'organo nel suo insieme, ossia se avesse problemi respiratori, tanto è vero che il collega l'aveva allegato ad una spirometria invece perfettamente nella norma. Qui mi pare si dia atto dell'assenza di deficit funzionali, ritengo riferiti alla funzione respiratoria, che poi è quella che si valuta con la spirometria.

TESTE M. CHIRONI – Relativamente al danno respiratorio in funzione dell'esistenza delle

placche pleuriche. Mi spiego? E' cosa diversa dall'esame TAC che studia il polmone, dove ci sono delle alterazioni. Stiamo parlando di cose diverse.

AVVOCATO V. VOZZA – Certamente, io parlavo soltanto dell'effetto. Cioè, l'effetto che lei (*parola incomprensibile*) è un'assenza di deficit della funzione respiratoria.

TESTE M. CHIRONI – Non poteva essere diversamente perché parla di placche pleuriche, che ha preso in considerazione.

AVVOCATO V. VOZZA – Prego? No, questa risposta non l'ho capita, abbia pazienza.

TESTE M. CHIRONI – Sono io che non sono chiaro.

AVVOCATO V. VOZZA – No, sono io che non capisco.

TESTE M. CHIRONI – Non può essere differente il responso di non deficit funzionale perché - le placche pleuriche - è estremamente difficile, devono coinvolgere gli interi spazi pleurici.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi lei conferma, cioè c'è un'assenza di deficit funzionale nel caso di specie?

TESTE M. CHIRONI – Non ho detto questo.

AVVOCATO V. VOZZA – Così mi era sembrato, perciò.

TESTE M. CHIRONI – Bisogna distinguere, sono due organi diversi, è come confondere il fegato con la milza. Se parliamo di placche pleuriche parliamo di fegato; se parliamo di deficit ventilatorio, di danno parenchimale polmonare, parliamo di polmone. Sono due cose che solo per caso sono insieme, ma hanno funzioni diverse. La pleura non incide, se non in casi estremamente gravi, sulla funzione respiratoria, cioè quando crea un cofanetto di placche pleuriche che ingabbiano il parenchima polmonare, non consentendo al polmone di espandersi.

AVVOCATO V. VOZZA – Cosa che nel caso di specie non si è verificata.

TESTE M. CHIRONI – Evidentemente no, perché sennò non sarebbe stato il 20%.

AVVOCATO V. VOZZA – Io però le chiederei questo 20%, sia pure con una valutazione che mi rendo conto lei ha fatto di massima oggi.

TESTE M. CHIRONI – In base, ho già detto, all'esame TAC. La TAC che descrive dettagliatamente...

AVVOCATO V. VOZZA – Parliamo sempre del referto, del solo referto?

TESTE M. CHIRONI – Ha detto niente! E' quello che fa testo eh, altrimenti è un falso in atto pubblico.

AVVOCATO V. VOZZA – Io potrei dire fa testo anche l'immagine, però per lei è eclatante il referto.

TESTE M. CHIRONI – Voglio dire, si assume la responsabilità il radiologo di quello che descrive ed è un quadro. Parla di: "Enfisema centrolobulare - vi sembreranno termini

astrusi, però cerco di spiegarli - e parasettale; bolla polmonare di 12 centimetri; aree disventilative della lingula (che è una zona del parenchima polmonare) nei segmenti postero inferiori; area a vetro smerigliato (che è tipico della asbestosi) compaiono nel lobo medio, nel segmento dorsale del lobo superiore destro e nei segmenti basali del lobo inferiore sinistro; numerosi micronoduli calcifici”. Questo è un quadro da asbestosi, come hanno detto non io, ma al Maugeri.

AVVOCATO V. VOZZA – Non hanno dato una diagnosi in termini di certezza?

TESTE M. CHIRONI – Compatibile, ma non c’è mai, se non istologicamente, bisogna fare l’autopsia.

AVVOCATO V. VOZZA – E questo apparteneva alle domande del collega. Io le facevo un’altra domanda Dottore, io le ho detto da subito.

TESTE M. CHIRONI – Completo: bisogna fare l’autopsia per capire che è asbestosi.

AVVOCATO V. VOZZA – Le ho detto da subito che io non volevo entrare nel merito della riconducibilità eziologica di ciò che lei ha riscontrato, ha visto, ha osservato, eccetera, perché quello sarà evidentemente compito più del nostro consulente, che non mio. Chiedevo soltanto se avesse preso atto e visione di questo documento e confermasse quello che qui era detto, laddove si attesta l’assenza di deficit funzionale. Lei mi pare abbia detto: “Le placche pleuriche, per creare un deficit funzionale alla funzione respiratoria appunto, dovrebbero essere di una tale entità che qui non riscontriamo”. Quindi concorda sul fatto che si riscontra un’assenza di deficit funzionale. Grazie, ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, se non ci sono altre domande, Avvocato vuole sottoporre la documentazione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qui c’è la documentazione della Dottoressa Lieti, che attribuisce il 18% lei di danno da (parola incomprensibile). Le percentuali non si comprende come...; poi c’è una Fondazione Maugeri, Clinica del Lavoro e Riabilitazione 16.03.2016; poi c’è una Fondazione Maugeri 09.02.2016; poi c’è uno stato di servizio senza data, sono dei fogli di stato di servizio; poi c’è una scheda di dimissione della Casa Sollievo della Sofferenza del... non riesco a vedere, perché non c’è una data visibile qui; poi c’è un’altra cartella clinica Ospedale Civile Santissima Annunziata di Taranto, Reparto H, numero 3 per una lombosciatalgia; un estratto conto previdenziale I.N.P.S.; poi, sempre per la lombosciatalgia, c’è l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, documentazione; documentazione della Divisione di Ortopedia e Traumatologia ancora sempre per rigidità funzionale; poi c’è una cartella clinica, quella della Villa Verde di Lecce, vecchia diciamo, del 1998, di quando aveva avuto quel problema; poi c’è un’altra, che è Struttura Complessa di Neurologia, Dottor Internò,

dove consigliano logopedia e terapia anticoagulante; poi c'è un'altra cartella clinica, che è della struttura complessa di neurologia, questa ha un'emissione del 2011, 19.11.2011, stato confusionale; poi c'è un certificato medico del 2015, del Dottor La Rosa, quindi di cardiologia; poi c'è una sentenza civile di un Tribunale di Taranto, Mottolese Pietro contro l'I.N.P.S..

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, a questo proposito c'era la mia ultima domanda al Dottore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi ci stanno certificati I.N.A.I.L., che sono del 20.07.2016, quello là che parlava del 3% degli ispessimenti pleurici e dava poi il 6% invece per il disturbo dell'adattamento cronico ansia e depressione; poi c'erano i precedenti I.N.A.I.L., 30.10.2007, che parlavano sì del 25%, però era di altre patologie, la limitazione funzionale del rachide lombare”, eccetera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha già detto l'Avvocato Vozza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Poi questa è una fotocopia in più e poi c'è un altro certificato del 2004, ma che non riporta nessuna patologia; poi c'è un curriculum professionale, datato del 31 marzo 1999. Questa è la documentazione che ci è stata depositata, adesso glielo faccio vedere e mi dice se è questa la documentazione che ha consultato.

TESTE M. CHIRONI – Posso?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE M. CHIRONI – Da quello che mi ha detto, è quella.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È quella, perfetto.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Posso Presidente, l'ultima domanda?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande dei difensori degli imputati? Mi sembra di no. Allora.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì.

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO CAVALCHINI

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Dottore, un'ultima precisazione. L'Avvocato Annicchiario poco fa le ha chiesto - ed è relativo alla pagina 8 della sua relazione, l'ultima pagina - che cosa volesse dire quando ha descritto che e le leggo passaggio a tal proposito: “Giova ribadire, come dimostrato anche dalle prove testimoniali, che la stessa attività lavorativa...”, eccetera, eccetera, eccetera. In riferimento alla prova testimoniale, le è stato chiesto: “Ma lei ha sentito persone, ha letto documenti?”. E lei ha risposto: “Ricordo di avere letto qualcosa relativa a delle prove testimoniali”. Mi può confermare

che si riferisce alla sentenza numero 7512 del Tribunale di Taranto, del Giudice Dottor Gentile, che le è stata mostrata e allegata tra l'altro agli atti, da cui si evince che c'è stata una prova testimoniale dei colleghi di lavoro del signor Mottolese?

AVVOCATO L. PERRONE – (*Intervento fuori microfono*).

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sto specificando! Lo conferma che ha letto da qui la prova delle testimonianze relative all'ambiente di lavoro?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poco poco suggestiva, Presidente? Però poco, non tanto.

AVVOCATO V. VOZZA – Direi che è persino eufemistico definirla suggestiva. Possiamo chiedere semmai cosa ha letto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta Dottore, adesso che abbiamo sentito parlare di questa sentenza.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – L'ha letta, la riconosce?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole rispondere alle domande sulle dichiarazioni?

TESTE M. CHIRONI – Se io posso dire. Al di là, è evidente che io ringrazio l'Avvocato, è il mio Avvocato. Detto questo però, consentitemi, forse non vorrei far scendere il livello di questa Corte.

AVVOCATO G. CAIAZZA – (*Intervento fuori microfono*).

TESTE M. CHIRONI – Avvocato, ho due figli Avvocati, quindi sono abituato a queste schermaglie. Dicevo, evidentemente io ho fatto riferimento ad una documentazione che mi è stata prodotta, se nella documentazione c'è soltanto quella sentenza, va de plano che io ho visto quella sentenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questo a precisazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Ecco perché i suoi figli sono Avvocati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei chiede la produzione, quindi produce la relazione di consulenza?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, l'acquisizione della consulenza e degli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Unitamente a questi allegati di cui abbiamo già parlato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, possiamo far confermare che si tratta di questa sentenza al consulente? La vuole vedere?

TESTE M. CHIRONI – Cosa, scusi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La vuole vedere questa sentenza? Mi può confermare che è questa sentenza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la sentenza del Presidente Gentile?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È una sentenza in cui c'è questo Giudice Dottor Sebastiano Gentile, che non so se è nel Civile, io non sono molto esperto di Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Lavoro. È Presidente della Sezione Lavoro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non le firmano le sentenze nel Civile?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse è telematico, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel processo adesso, se è telematico, ormai non le firmano più.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È telematico, non si usa più.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi siamo abituati a voi che vergate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi non firmiamo, solo telematicamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, praticamente, c'è questa sentenza, la 7517 del 2012. È questa la sentenza che lei ha visto, gliela faccio vedere?

TESTE M. CHIRONI – Guardi, è inutile che me la fa vedere, vale quello che dicevo prima. Adesso non ricordo se fosse quella sentenza o altri atti, comunque se quello è l'unico atto da cui si evincono le prove testimoniali, devo confermare che deve essere quella. Adesso io de visu, direttamente, che sia quella invece che un'altra, se la 723 o la 721 non la so dire, quindi non costringetemi a dire cose che potrei non ricordare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però io vorrei un riconoscimento del documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sottoponga, darà un'occhiata veloce al contenuto e ci risponderà se ricorda di aver visionato proprio questa sentenza. Magari c'è qualche appunto che riconoscerà come documento da lui stesso visionato.

(Il teste prende visione della sentenza mostratagli dalla Difesa).

TESTE M. CHIRONI – Sì, qui non c'è la pagina, però la penultima pagina parla di testi e fa i nomi che dichiarano, leggo letteralmente: “Hanno riferito circa la diffusa e costante presenza di amianto nell'ambiente di lavoro”. Evidentemente è questo il passaggio che io, nello sfogliare tutta la documentazione, ho acquisito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non ha visto dichiarazioni dei testi, ha visto solo questa sentenza, giusto?

TESTE M. CHIRONI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo liberare il teste.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Io volevo formulare una richiesta, ma liberiamo il teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Chironi, la ringraziamo. Arrivederci.

TESTE M. CHIRONI – Grazie a voi.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Completiamo magari il discorso dell'Avvocato Cavalchini. Lei

chiede quindi la produzione della relazione di consulenza con la documentazione che abbiamo esaminato stamattina.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Allegata, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi mi sembrava che avesse preannunciato una rinuncia al teste citato per la Parte Civile Mottolese Pietro, il signor Masella Pasquale.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, c'è rinuncia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma che intende rinunciare. Ci sono opposizioni delle altre parti in merito a questa rinuncia? No. Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono osservazioni. Per cui revochiamo l'ordinanza ammissiva nella parte relativa a questo teste, al teste Masella. Un attimo, perché l'Avvocato Caiazza vuole sollevare qualche questione.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Volevo formulare riserva di articolazione di prova contraria sui fatti nuovi, prova consulenziale e documentale che è stata articolata. Dico “riserva” perché intanto richiamo quello che voi avete statuito sul tema della prova contraria, sempre nella prima ordinanza ammissiva delle prove, sono a pagina 18 dell'ordinanza del 9 maggio 2017, dove decidete in ordine ad una nostra generale richiesta di prova contraria sui temi del danno ed affermavate: “La richiesta di prova contraria sul punto allo stato non può ritenersi accoglibile in ragione della genericità della indicazione e della mancanza di specificazioni oggettive e soggettive”. Questa era la motivazione ed è comprensibile sotto il profilo contenutistico. Ora, noi ci troviamo di fronte qui alla possibilità di specificare ed articolare una prova contraria, però su questo chiediamo alla Corte di darci non solo un termine congruo per articularla la prova contraria, ecco perché io formulavo una riserva in questo momento, ma forse perché sarebbe ragionevole che la Difesa, anche perché la prova contraria non ha un termine diciamo così, nasce sul fatto nuovo che emerge, forse potrebbe essere più razionale che noi ci sia ammessi a formulare richieste di prova contraria all'esito dell'esame di tutte le Parti Civili, perché ci saranno tematiche comuni, soprattutto di natura consulenziale e quindi credo che abbia senso che all'esito di tutto il testimoniale della Parte Civile, consulenziale e della prova documentale, noi si possa formulare eventuale richiesta di prova contraria. Quindi voleva essere una riserva chiedendo alla Corte di facoltizzarci a formularla all'esito dell'esame dei testi della Parte Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero su questa richiesta?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, in realtà, da quello che ho capito, è una riserva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una riserva.

AVVOCATO G. CAIAZZA – (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presuppone una decadenza dal diritto di addurre una riserva.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Per anticipare i rischi di obiezione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, certo, è prudenziale.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Prudenzialmente noi diciamo: fateci sentire tutti i testi e poi eventualmente formuliamo prova contraria ai sensi del 459, comma II, dopo avere approfondito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per il momento prendiamo atto di questa riserva e ci riserviamo a nostra volta di riflettere sul punto. Cioè, se questa prova va chiesta volta per volta, però credo che sia anche ammissibile. Non penso che si siano particolari problemi, è una riserva, anche poi con le facoltà processuali che vengono nel 507 eventualmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anziché arrivare al 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vediamo. Comunque non penso che ci siano problemi di decadenza, però ci riserviamo di approfondire anche questo aspetto, anche i Pubblici Ministeri mi sembra di capire che siano orientati in questo senso.

Allora, Avvocato Cavalchini? Forse vogliamo fare una breve pausa?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, perché sono ancora due consulenti, quindi non saranno senz'altro brevi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con chi vuole iniziare?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Col Dottor Carbotti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo alle tre meno un quarto.

Il processo viene sospeso alle ore 14:12 e riprende alle ore 15:03.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi è stato rappresentato informalmente dall'Avvocato Vozza che l'Avvocato Annicchiarico sarebbe bloccato in un incidente stradale sulla strada per Grottaglie. Non so, la richiesta sarebbe di aggiornarci, di attendere?

AVVOCATO V. VOZZA – Di attendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però io vorrei sentire sul punto il parere dei Pubblici Ministeri.

AVVOCATO V. VOZZA – Io ho una prova fotografica che potrei mostrare in maniera altrettanto informale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però io ho dato mezz'ora di tempo. Una mezz'ora ci si può prendere un panino qui al bar, non è che ci dobbiamo allontanare.

AVVOCATO V. VOZZA – Il percorso è velocissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avendo concesso mezz'ora di tempo per la pausa pranzo, non ritengo che gli Avvocati...

AVVOCATO V. VOZZA – Io credo che in condizioni normali, sia molto breve il tragitto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sembra che effettivamente ci sia questo problema, però il problema è alla base, io ho dato mezz'ora di tempo, questo non comporta allontanarsi. Poi la libertà è massima, chiaramente noi non possiamo imporre a nessuno dei comportamenti, quindi andare a fare la pausa in un luogo piuttosto che in un altro.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io rilevo soltanto che in condizioni normali credo che avrebbe fatto ampiamente in tempo, credo che ci vogliano davvero pochi minuti stando qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non lo so Avvocato, in mezz'ora non so se si può raggiungere un paese lontano una decina di chilometri e tornare.

AVVOCATO V. VOZZA – Praticamente era andato solo a salutare i genitori, non era andato neanche a pranzo fuori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito, però è una questione di diligenza del difensore. Quindi noi riteniamo di non accogliere questa istanza, possiamo al limite aspettare cinque o dieci minuti, però sembra che la situazione lì non sia risolvibile in cinque o dieci minuti.

AVVOCATO V. VOZZA – Ora provo a chiamarlo e vediamo. Anche perché hanno bloccato completamente, non fanno andare né avanti e né indietro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che per estremo rispetto del diritto di difesa, aspettiamo una decina di minuti, magari cercasse di tornare indietro a questo punto, se è possibile.

AVVOCATO V. VOZZA – Il problema è – me ne ha parlato - che sono completamente bloccati, sono intervenuti gli organi di Polizia e non possono andare né avanti e né indietro. È un problema serio, comunque adesso provo a chiamarlo e vediamo se la situazione è in via di risoluzione, così capiamo anche una stima dei tempi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, provate a sentirlo, possiamo ritardare un'altra decina di minuti, un quarto d'ora.

AVVOCATO V. VOZZA – Intanto provo a chiamarlo, così magari capiamo anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però vi rendete bene conto che non è ammissibile andare oltre questa comprensione che più che processuale, è umana.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma questa era proprio imprevedibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa comprensione che è solo umana, Avvocato. D'accordo, ci vediamo tra un quarto d'ora.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 15:07 e riprende alle ore 15:26.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono aggiornamenti di quella situazione?

AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, l'ultimo aggiornamento e credo che la situazione sia sempre ferma com'era.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, però sono costretta a rigettare questa istanza di ulteriore aggiornamento. Mi dispiace, perché dipende da una scelta volontaria, mi dispiace dover ribadire questo concetto della scelta volontaria, che non può andare a discapito dell'andamento del dibattimento. Quindi mi trovo costretta a proseguire. Allora, Avvocato Cavalchini?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Dottor Carbotti, se è possibile.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARBOTTI PAOLO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Perito Agrario Paolo Carbotti, nato a Cisternino il 14 dicembre del 1984; residente a Martina Franca, in via Gozzano numero 41. Sono perito agrario e faccio libera professione nel Settore Agrario e Agroalimentare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è stato citato dall'Avvocato Cavalchini, difensore di una Parte Civile, Vito Maria De Filippis. Risponda alle domande dell'Avvocato e poi delle altre parti. Prego, Avvocato.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, grazie.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO CAVALCHINI

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Dottore, buongiorno.

TESTE P. CARBOTTI – Buongiorno.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Lei ha redatto un elaborato nell'interesse del signor De Filippis Vito Maria.

TESTE P. CARBOTTI – Sì, confermo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – È pervenuto ad alcune conclusioni, se ce le può e se le può spiegare alla Corte, partendo chiaramente dai dati in suo possesso, spiegando quella che è la documentazione che lei ha esaminato e qual è stato l'iter che l'ha portata alle conclusioni che ci dirà.

TESTE P. CARBOTTI – Sì. La perizia, la consulenza tecnica di parte verte nella risoluzione di un quesito posto, ovvero la descrizione e quantificazione dei danni diretti e indiretti che sono stati apportati all'azienda agricola Masseria Leucaspide, di proprietà del Dottor De Filippis Vito Maria. Le conclusioni dell'elaborato peritale, praticamente viene fatto un riepilogo dei danni diretti e indiretti, i danni diretti intesi come danni patrimoniali, mentre quelli indiretti dovuti alla dismissione dell'attività sia agricola, zootecnica e di attività connesse svolte ed in parte mai svolte nell'azienda agricola. La quantificazione del danno patrimoniale ricevuto ammonta a 4.236.000, il danno economico in termini di riduzione della produzione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Euro, intende?

TESTE P. CARBOTTI – Euro. Il danno economico in termini di riduzione della produzione lorda vendibile è dovuta al mancato svolgimento per un lasso di tempo dell'attività agricola a 1.815.000; il danno economico attinente al mancato reddito rinveniente dalle attività agrituristiche che non sono state svolte presso l'azienda agricola a 429.660 euro; il danno economico attinente al mancato reddito netto rinveniente all'attività di masseria didattica per l'importo di 255.000; il danno economico attinente al mancato reddito rinveniente dalla masseria sociale 239.400 euro; il danno economico attinente al mancato reddito netto rinveniente dalla dismissione dell'allevamento ovino a 9.027.470 euro. Complessivamente i danni quantificati ammontano a 16.002.530.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Mi conferma queste sue conclusioni, è il suo elaborato?

TESTE P. CARBOTTI – Sì, confermo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Adesso abbiamo necessità di comprendere nello specifico intanto dove si trova la proprietà del Dottor De Filippis, quali sono le caratteristiche e precisamente mi riferisco ad uno dei capitoli indicati nella mia lista testi, cioè quali sono le caratteristiche peculiari della Gravina di Leucaspide prima dell'avvento della proprietà Riva sia sotto il profilo della vegetazione storico-archeologico e qual è la situazione attuale e se ha documentazione cui ha fatto riferimento e vuol riferirne?

TESTE P. CARBOTTI – Allora, io mi sono occupato dell'aspetto – nell'elaborato peritale - per quelle che sono le mie competenze nel settore agronomico e agroalimentare. Sotto l'aspetto agronomico, l'azienda agricola ricade in agro di Statte, l'azienda complessivamente è estesa a 105 ettari, di cui 96 ettari circa di superficie agricola utilizzata. Nel caso in fattispecie sono 57 ettari di superficie seminabile, arabile e 10 ettari 15 di un oliveto intensivo, oliveto da olio.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quanto, 15?

TESTE P. CARBOTTI – 10 ettari e 15, quindi diciamo 10 ettari in altri termini, di superficie agricola olivetata, olivo da olio e la rimanente superficie è occupata dai fabbricati

aziendali e dalla superficie a pascolo, che per la maggior parte di detta superficie a pascolo è occupata dalla gravina. I seminativi... Allora, la valutazione per quanto riguarda il danno patrimoniale, in altri termini è stata fatta una doppia valutazione, la prima valutazione, tenendo presente di prezzi medi ordinari in una situazione di ordinarietà, quindi considerando nel dettaglio sia le superfici calpestabili al lordo dei fabbricati, sia differenziando le superfici a coltura e poi è stata fatta la comparazione con il valore attuale dell'azienda agricola, considerati tutti i vari fattori che ora entreranno nel merito, che hanno determinato il deturpamento della proprietà.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – La interrompo. Lei ha parlato adesso di deturpamento, criticità.

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Mi sa dire da che cosa ha evinto e da che cosa rinvergono queste criticità che lei ha evidenziato, per poi arrivare ad una quantificazione di un danno relativo alla proprietà del Dottor De Filippis?

TESTE P. CARBOTTI – In altri termini, sono stati considerati dati oggettivi della Pubblica Amministrazione, di cui l'ordinanza 62/2017 del Comune di Statte ed una nota del 23 agosto 2018, prot. 15051, dove in buona sostanza si invitava il Dottor De Filippis Vito Maria a provvedere alla bonifica ai sensi dell'Articolo 244, comma 4, in quanto nei svariati tavoli tecnici della Provincia di Taranto si prende atto della presenza di metalli pesanti sulla proprietà. Non per ultimo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire “sulla proprietà”?

TESTE P. CARBOTTI – Sulla proprietà del Dottor de Filippis, ricadente in area non SIN. In altri termini, la proprietà del Dottor De Filippis ricade in buona parte, circa il 73% dell'azienda in area SIN, poi c'è una superficie che in altri termini è a ridosso dell'area SIN, ovvero è limitrofa e materialmente in loco non evincibile perché è una linea grafica che è stata effettuata nella perimetrazione, dove non ricade in area SIN, ma ricade nel territorio, nel Poligono C10, rientrante nell'ordinanza 62 del 2017. Dove, in altri termini, sono stati posti dei divieti, sono stati disposti in questa ordinanza sindacale dei divieti molto ferrei, tra cui – leggo i più importanti – il divieto di aratura, di dissodamento e di ogni altra operazione che comporta il contatto dermico con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti. Diciamo che questo punto non consente in altri termini la coltivazione, perché trattandosi di terreno il contatto è quasi del tutto impossibile che non avvenga da parte degli operatori agricoli. Il divieto di asportazione e scavo di terreno della zona, il divieto di utilizzo a scopo ricreativo, che comporta il contatto diretto del terreno e delle aree della medesima zona non pavimentate, oppure non oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non

contaminate. Allora il primo punto, in altri termini, non consente la coltivazione; il terzo punto dell'ordinanza non consente lo svolgimento di attività connesse. In agricoltura le attività connesse rientrano nelle attività agrituristiche, masseria sociale, masseria didattica e l'aspetto fondamentale che è stato rilevato più volte nell'elaborato peritale riguarda l'allevamento ovino che è stato dismesso dal 2000 dal Dottor De Filippis. Quindi, basandomi su queste due disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione e preso atto dell'atto dirigenziale del 26 maggio 2017 della Regione Puglia e preso atto della documentazione oggettiva degli anni, quindi fiscale, quindi fatti i sopralluoghi in loco, è emersa in maniera inequivocabile la mancata produzione e coltivazione dei fondi ed anche l'impossibilità di poter fare l'allevamento ovino che il Dottor De Filippis dal 1989 aveva avviato.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quindi i terreni di proprietà del Dottor De Filippis possono essere coltivati oggi? Cioè, sulla scorta chiaramente della documentazione, quei terreni che fanno parte di quella zona critica che è nelle immediate vicinanze del siderurgico, possono essere utilizzate?

TESTE P. CARBOTTI – Assolutissimamente no.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Quindi sono improduttive?

TESTE P. CARBOTTI – No perché sono improduttive, tra l'altro con ultima nota del Comune di Statte del 23 agosto 2018, si diffidava, in virtù dell'ordinanza sindacale 62 del 2017, il Dottor De Filippis ad effettuare la bonifica in quanto presenti metalli pesanti sulla proprietà.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Lei ha fatto una quantificazione economica conseguente agli effetti della improduttività di questa azienda, specificando i danni connessi a quella che è l'attività industriale limitrofa?

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sa indicarne un valore?

TESTE P. CARBOTTI – Allora, i danni – come dicevo pocanzi – sono danni diretti, quindi patrimoniali, dovuti alla perdita notevole del valore di mercato potenziale dell'immobile e danni indiretti. Danni indiretti derivano dall'impossibilità di coltivazione dei fondi rustici, chiaramente determina quasi un annullamento e questo si evince... Io ho preso atto dei registri Iva che il Dottor De Filippis mi ha fornito e si nota un quasi annullamento della produzione lorda vendibile dell'azienda dovuto alla non coltivazione. Nello stesso tempo ci sono dei danni indiretti in quanto il fatto che non si può procedere con la coltivazione, questo non comporta l'allevamento ovino che aveva precedentemente il Dottor De Filippis e tutte le attività connesse previste dall'Articolo 2135 del Codice Civile. E sono stati, in altri termini, quantificati facendo chiaramente

riferimento a dati economici, a dei bilanci che il sottoscritto - in buona sostanza - ha fatto voce per voce. Quindi, se vogliamo entrare nel dettaglio delle voci. Faccio un esempio, per quanto riguarda la riduzione della produzione lorda vendibile, come si è arrivato ad appurare il danno? Allora, si è considerato, si sono considerate le colture che ordinariamente vengono coltivate nella zona oggetto di approfondimento, ovvero cereali e foraggere, è stato previsto un piano di rotazione di almeno quattro anni, così come previsto dalle normative sulla condizionalità e sulla buona pratica agricola e si è arrivato ad un valore di riferimento che l'azienda doveva rinvenire dalla coltivazione, che nel caso in fattispecie è pari all'importo di 58.550 euro annui. Dal 1999 in poi ho valutato, ho preso atto dei registri Iva e delle fatture che il Dottor De Filippis mi ha presentato e quindi il valore economico è venuto fuori, il danno è venuto fuori dal delta che si è creato da questa quantificazione di una PLV media. Parliamo di una PLV media, tra l'altro anche prudente, perché non si è considerata la possibilità di trasformazione dei prodotti agricoli, cioè ho considerato la vendita tal quale dei prodotti: olive, olive; cereali, cereali. Come è ben noto, la commercializzazione del prodotto finito chiaramente non ha lo stesso valore commerciale di un prodotto trasformato o all'interno dell'azienda o presso aziende di trasformazione esterne all'azienda stessa. Quindi, in questa maniera, io prendendo in considerazione un parametro medio ordinario e prendendo in considerazione dei dati oggettivi, ovvero i registri Ivi presentati dal Dottor de Filippis, è venuta fuori la quantificazione del danno in termini di produzione lorda vendibile anno per anno. Per quanto riguarda, invece, l'attività ovina. Allora, per quanto riguarda la dismissione dell'attività ovina precedentemente il Dottor De Filippis allevava... è stata realizzata una struttura con una concessione edilizia del 1985, è una struttura di ben 5.500 metri quadri, dove è specializzata per l'allevamento ovino. Diciamo che erano allevati circa 1500 ovini in lattazione e 1000 ovini da destinare alla macellazione, all'ingrasso. Questa attività dal 2000, a seguito di una serie di divieti, anche soggetti all'abbattimento di capi ovini presso altri allevamenti limitrofi al polo industriale, ha comportato la dismissione dell'allevamento. Quindi qui non si può parlare di produzione lorda vendibile, bensì di reddito netto operativo stimato, dove è stata quantificata la produzione lorda vendibile, quindi dalla vendita del latte tal quale. Anche in questo caso ho considerato, sempre per avere dei dati quanto più prudenti possibile, la vendita tal quale di latte e di ovini da destinare alla macellazione e quindi non si è considerata assolutamente la eventuale possibilità di trasformazione del latte ovino, che considerata la cospicua superficie, volumetria aziendale, il Dottor De Filippis poteva tranquillamente poterla fare.

La determinazione dei costi specifici per l'alimentazione. L'allevamento ovino, tutti gli

allevamenti, per essere definito allevamento, almeno il 25% - tengo a precisare questo - delle unità foraggere necessarie per l'allevamento devono provenire dalla coltivazione dei fondi aziendali. Quindi la mancata coltivazione – mancata chiaramente dovuta all'insalubrità dei fondi rustici e quindi potenzialmente anche degli alimenti – non ha consentito l'allevamento. Quindi la dismissione dell'allevamento è dovuto a due fattori: il primo la mancata produzione di foraggere, tale da giustificare quella percentuale del 25%; l'altro effetto è dovuto al fatto che comunque c'erano i divieti di pascolo e quindi, prudentemente, il Dottor De Filippis ha voluto dismettere l'attività di allevamento.

Allora, spese specifiche per l'alimentazione, quindi sono stati previsti il costo di fornitura dei concentrati, la sostanza secca chiaramente non è stata considerata perché si presume, nel caso in cui c'era l'allevamento e quindi la coltivazione, doveva essere prodotta dai fondi rustici dei seminativi. La determinazione delle spese specifiche, il costo specifico della manodopera, tutti questi costi sono riferimento a BURP regionali, comunque a delle valutazioni non personali, bensì prendendo in considerazione i rapporti UBA (unità bovino adulto) con le ore lavorative previste dalla Regione e si è arrivato, praticamente, ad un reddito netto operativo annuo pari a 475.130 euro, che spalmati su 19 anni ammontano a 9.027.470 euro.

Parimenti è stato preso in considerazione per quanto riguarda mancata attività agrituristica e di masseria sociale e di masseria didattica. È stato fatto nell'elaborato peritale la quantificazione di un reddito netto operativo, considerando la presunta produzione lorda vendibile e andando a defalcare i costi specifici dell'attività agrituristica della manodopera e delle spese generali.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Dottore, un'altra precisazione. Lei ha parlato poco fa di una parte dell'azienda che sarebbe sottoposta all'area SIN, quindi che fa parte dell'area SIN.

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Per la sua scienza e conoscenza, che cosa vuol dire area legata a SIN e quali sono i vincoli legati alla indicazione, la caratterizzazione dell'area come SIN? E chiaramente gli effetti sulla proprietà.

TESTE P. CARBOTTI – Nell'area in altri termini SIN, non si può effettuare alcun tipo di piano di miglioramento fondiario e in merito a ciò il Dottor De Filippis non è stato messo nelle condizioni di poter fare dei miglioramenti fondiari che vertevano anche sulla realizzazione di un mandorleto. Infatti era procinto alla presentazione di progetto cofinanziato dalla Regione Puglia, con la misura 4.1A e non era possibile farlo perché si trattava di un piano di miglioramento fondiario. È stata fatta una richiesta per la

realizzazione di una superficie a vigneto e stessissima cosa, infatti nella perizia è stata anche allegata una PEC che il Dottor De Filippis..., è stata inviata alla Dottoressa Corbella in data 9 aprile 2018, dove si lamentava il fatto che non sia stata fatta la caratterizzazione dell'area e quindi successivamente l'opera di bonifica, cioè la sfera imprenditoriale era molto limitata. Per quanto riguarda l'azienda, come dicevo prima, rientra in parte in area SIN e in parte in area non SIN. La zona in area non SIN è stata poi inglobata successivamente nel Poligono C10 con l'ordinanza sindacale, dove si prende atto che il terreno è contaminato da metalli. Nel caso in fattispecie, riguardava la particella 17 e particella 16 del foglio 23 del Comune di Statte e si tratta di una porzione di un'azienda che in loco non è materializzata e quindi, se si è riscontrata la presenza di metalli in un'area seminativa di otto ettari, questa zona è stata limitata perché è stata perimetrata nel poligono C10, si dà per scontato purtroppo che anche l'area SIN – ripeto - limitrofa e non materialmente in loco identificata è anch'essa inquinata e quindi i medesimi vincoli dell'ordinanza si ripercuotono sull'intera superficie aziendale agricola.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Le risulta che sono state fatte delle analisi sul suolo da parte sia di enti pubblici, mi riferisco all'ARPA o comunque al Comune di Statte e che sono state fatte eseguire anche dai proprietari, per verificare poi effettivamente la situazione dell'ambiente circostante l'azienda e dell'azienda?

TESTE P. CARBOTTI – Sì. Mi risultano, non sono entrato nel merito tecnico in quanto non di mia competenza. Io ho preso atto, cioè anche il Dottor De Filippis ha fatto delle analisi, ma comunque il tutto poi è stato riportato nella nota della Provincia pervenuta al Comune di Statte in data 19 aprile 2018, che è allegata all'elaborato peritale, da cui si prende atto degli inquinanti presenti sul suolo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Nella proprietà del Dottor De Filippis insistono anche degli immobili?

TESTE P. CARBOTTI – Allora, insistono fabbricati. Ci sono due corpi, due agglomerati di fabbricati: quello principale, che fa parte della Masseria Leucaspide. Il complesso della Masseria Leucaspide è condivisa da altre proprietà, laddove la zona è di proprietà del Dottor De Filippis c'è la casa padronale e otto corpi di fabbrica distinti e separati che erano adibiti come stalla e depositi agricoli. Poi a nord dell'azienda agricola, di proprietà vi è la struttura specializzata che è stata realizzata con la concessione dell'85, la cui superficie ammonta a circa 5000 metri quadri, che era destinata all'allevamento degli ovini.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ha fatto una valutazione in merito a questi immobili e quali sono i parametri che ha utilizzato? Cioè, quali sono stati i parametri di riferimento per

valutare l'eventuale svalutazione e deprezzamento degli immobili che insistono in dei fabbricati in questa proprietà?

TESTE P. CARBOTTI – Lo scrivente ha preso alcuni dati rinvenuti dalle borse immobiliari, dall'Agenzia delle Entrate e poi ho concluso, questo per quanto riguarda la valutazione intrinseca. È stato considerato un valore da un punto di vista estrinseco, perché comunque la posizione, l'ubicazione della Masseria Leucaspide è strategica, in quanto vicino al Porto di Taranto, alla Statale 106, alla 172, a 10 chilometri dell'imbocco autostradale. Cioè, è stata fatta una valutazione estrinseca importante, perché è giusto che venga fatta e che comunque tutto ciò è stato poi deprezzato dalla mancata coltivazione e allevamento che è stata fatta, che è lo stato di fatto.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Da un punto di vista storico, paesaggistico, di vegetazione?

TESTE P. CARBOTTI – Da un punto di vista della vegetazione suggestiva, è fuori ombra di dubbio, su questo c'è bibliografia remotissima per quanto riguarda la Gravina di Leucaspide, laddove è collocata anche una grotta all'interno del comprensorio di proprietà del Dottor De Filippis. Leucaspide, praticamente il nome della gravina viene proprio dall'incisione a "V" della gravina, è la parte finale della gravina di Amastuola che collega Crispiano e Statte. All'interno della Gravina si rinvencono da un punto di vista forestale delle essenze arbustive arboree, pino, cipresso, lecci e fragne. Questo per quanto riguarda la parte della gravina, per quanto riguarda i terreni, i fondi rustici sono irrigui, potenzialmente irrigui nel senso che finché non c'era il vincolo di non emungimento, è chiaro che avevano un valore estrinseco maggiore. I fondi: come dicevo prima, ci sono seminativi che potevano essere utilizzati anche per colture intensive, quali ortaggi, in quanto si presentavano..., è un terreno fertile, l'orografia pianeggiante. Poi l'oliveto. L'oliveto è stato impianto negli anni '95 e '96, così come si è appurato non solo dalle dichiarazioni del Dottor De Filippis, ma anche con un confronto fatto con le fotografie aeree, è un oliveto intensivo, stesso l'impianto sé per sé, anch'esso irriguo. Nell'azienda agricola ci sono due pozzi artesiani, ubicati chiaramente in maniera strategica in quanto un pozzo artesiano è ubicato a nord dell'azienda e un pozzo artesiano a sud.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – È utilizzabile l'acqua dei pozzi in azienda?

TESTE P. CARBOTTI – Allora, non è utilizzabile. Comunque già da un bel po' di anni il Dottor De Filippis non ha emunto acqua dai pozzi artesiani prudentemente, perché chiaramente non si voleva recare l'inquinamento delle essenze foraggere e delle essenze colturali.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Io non ho al momento altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si è riportato, ha confermato l'elaborato?

TESTE P. CARBOTTI – Sì, confermato.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ha confermato la relazione, ho qui una copia. Volevo chiarire questo, avevo chiesto al teste di fare anche una descrizione del valore storico, mi sa che in effetti ha parlato delle caratteristiche della zona della gravina e le peculiarità storiche legate alla masseria, ma non le ha precisate forse.

TESTE P. CARBOTTI – No. Sono state precisate...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sono descritte in consulenza, ma...

TESTE P. CARBOTTI – Sono descritte nella consulenza, la proprietà. Sono state descritte al punto 4 della consulenza. Particolare attenzione, la proprietà della Masseria Leucaspide era del Senatore Lacaita negli anni 800. Diciamo che il fulcro principale della bellezza architettonica – cioè più che architettonica, ergo, da un punto di vista paesaggistico e geomorfologico - è la gravina, la grotta ivi presente e poi la struttura in sé per sé dei fabbricati. Infatti ci sono una serie di riviste che poi sono state tutte citate all'interno dell'elaborato peritale.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Va bene, io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblici Ministeri?

P.M. R. EPIFANI – Nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altre parti? Le Parti Civili?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, può concederci un termine per esaminare l'elaborato?

Noi andiamo sempre a sorpresa. Vorremmo capire di che si tratta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi esaminate questa.

AVVOCATO V. VOZZA – Non sembra neanche di agevole lettura devo dire, mi sembra ponderoso come elaborato consulenziale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo tra dieci minuti, un quarto d'ora.

AVVOCATO V. VOZZA – Dieci minuti neanche le prime due pagine.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, volevo far notare che questo elaborato ce lo dobbiamo passare in dieci minuti, quindi tutti gli Avvocati. Non lo so, dieci secondi a testa, questo è il tempo che ci rimane, o un minuto a testa, per guardare una consulenza. Vi chiediamo qualcosa in più.

AVVOCATO V. VOZZA – Sono decine e decine di pagine Presidente, lo vede anche lei. In dieci minuti escludo che riusciamo anche solo a capire di che cosa parli. Poi, ovviamente, noi chiediamo il termine e la Corte (*parola incomprensibile*), però mi pare che davvero in dieci minuti sia impossibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora esaminatelo, comunque il Dottore ha già riferito sulla struttura della consulenza, sulle sue conclusioni.

AVVOCATO P. LISCO – E non dobbiamo leggerla!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.

AVVOCATO P. LISCO - Sono più di 70 pagine, più gli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quante pagine?

AVVOCATO P. LISCO – Più di 70 pagine.

TESTE P. CARBOTTI – 70.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, facciamo una breve pausa allora.

Il processo viene sospeso alle ore 15:59 e riprende alle ore 16:22.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, abbiamo detto che non c'erano domande. Le Parti Civili non c'erano domande. I difensori degli imputati.

AVVOCATO G. MELUCCI – L'Avvocato Melucci un paio di domande Dottoressa, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, buongiorno.

TESTE P. CARBOTTI – Buongiorno.

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ci ha fatto un po' una storia dell'azienda del Dottore De Filippis, le volevo chiedere se ha verificato anche la storia del polo industriale di Taranto e se sa da quale momento in poi è cominciata l'attività industriale a Taranto in maniera importante?

TESTE P. CARBOTTI – No, non è stato fatto questo tipo di studio.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei non ha verificato queste cose?

TESTE P. CARBOTTI – No. Io ho verificato la documentazione che mi è stata data dal Dottor De Filippis, che mi hanno consentito di poter relazionare, ma non ho fatto alcun tipo di correlazione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso, al di là del perimetro della sua attività, le consta che dal 1960 al 1964, il territorio di Taranto, è stato interessato dalla realizzazione del più importante stabilimento siderurgico d'Europa?

TESTE P. CARBOTTI – Sì, ma il motivo per cui, soprattutto per quanto riguarda la perdita, la notevole riduzione della PLV aziendale io l'ho notata prendendo atto delle fatturazioni.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, però la domanda è diversa Dottore, io le ho fatto una domanda dal punto di vista storico. Visto che lei ci ha anche parlato del pregio paesaggistico, non so quanto questo poi attenga esattamente le sue competenze, però al di là di questo io volevo capire, proprio perché poi questo confluisce una valutazione economica, le volevo chiedere se sa che questa proprietà sulla quale lei ha svolto questa attività è

confinante dal 1960 con uno dei siti industriali più importanti d'Europa.

TESTE P. CARBOTTI - Sì, confermo, confinante.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo sa?

TESTE P. CARBOTTI – Sì, certo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sa che questa attività cominciata nel 1960 è finita nel 1964?

Ci sono voluti quattro anni e anche di più per costruire questo stabilimento?

TESTE P. CARBOTTI – Non so di preciso gli anni, perché non conosco bene gli anni da quando è stato realizzato, è chiaro che c'è un polo industriale importante, certo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato se, per esempio, all'atto di realizzazione di questo complesso industriale esistesse un confine tra la proprietà di De Filippis, un confine fisico, un muro, un cancello, una struttura che dividesse l'area industriale dello stabilimento Italsider all'epoca?

TESTE P. CARBOTTI – Dell'epoca io, dai sopralluoghi fatti, c'è materialmente la proprietà confinante, con precisione la particella 8 del foglio 24 è delimitata materialmente dalla presenza di una rete, anche con un muro diroccato, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, è una domanda che io le avrei fatto fra qualche minuto, perché io le ho fatto un'altra domanda. Le ho chiesto se, visto che ha fatto un excursus storico, che non può non partire da quel momento a mio avviso, poi la Corte lo valuterà, se all'atto della realizzazione di questo importante stabilimento a metà degli anni '60 esistesse o meno un confinamento fisico tra la proprietà dei De Filippis e l'Italsider?

TESTE P. CARBOTTI – No, non posso rispondere.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sa questa risposta?

TESTE P. CARBOTTI – No.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei invece mi ha anticipato, sa dell'esistenza attualmente.

TESTE P. CARBOTTI – Attuale, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, spezzettiamo questa risposta che lei mi ha già dato.

Quando fa riferimento ad “attualmente”, lei si riferisce a che tipo di attività fatta da lei, un sopralluogo fatto sei mesi fa, un mese fa, un anno fa?

TESTE P. CARBOTTI – Sono stati fatti una serie di sopralluoghi dal momento in cui è stato conferito l'incarico, ovvero da giugno del 2018 all'attualità.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei si è recato lì in questi ultimi mesi?

TESTE P. CARBOTTI – Certo, dal momento in cui mi è stato conferito l'incarico.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei si è recato in questi ultimi mesi a fare un sopralluogo esattamente in quale parte di questo sito, nella parte di proprietà dei De Filippis o ha anche avuto accesso, a fronte di permessi richiesti od altro, nella parte Ilva?

TESTE P. CARBOTTI – No, all'interno della proprietà De Filippis.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei ha fatto un sopralluogo all'interno della proprietà.

TESTE P. CARBOTTI – Della proprietà De Filippis, confermo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Più volte ha parlato, riferendosi alla proprietà del De Filippis, della gravina.

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – In quale quota parte, se ce lo può dire in termini spannometrici - uso un termine che abbiamo già utilizzato ieri - questa gravina è nella proprietà del signor De Filippis?

TESTE P. CARBOTTI – Le rispondo. La superficie, come si evince dalla pagina 12 della consulenza, le aree boschive sono 29 ettari e 92, quindi 30 ettari, dobbiamo considerare una ventina di ettari circa, perché una parte di questa superficie è la zona nord dell'azienda che non ricade nella gravina. Quindi all'incirca 20 ettari.

AVVOCATO G. MELUCCI – 20 ettari sono gravina?

TESTE P. CARBOTTI – Gravina.

AVVOCATO G. MELUCCI – E sono di proprietà esclusiva del Dottor De Filippis?

TESTE P. CARBOTTI – Del Dottor De Filippis, confermo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Morfologicamente questa Gravina com'è: è una pendice, un piano, una pianura?

TESTE P. CARBOTTI – No, la gravina è un'incisione nella roccia, fatta chiaramente dal decorso delle acque, dove si rinvencono delle essenze arbustive ed essenze arboree nella superficie.

AVVOCATO G. MELUCCI – In occasione di questi suoi sopralluoghi fatti nel giugno del 2018, lei ha rinvenuto dell'acqua che scorresse in questa gravina?

TESTE P. CARBOTTI – Dell'acqua?

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha parlato di acqua o ho capito male, ha parlato di inciso.

TESTE P. CARBOTTI – Io mi sono ritrovato in un sopralluogo dove, praticamente, c'era stata un'abbondante pioggia, infatti mi sono fermato a fare anche della documentazione fotografica e, praticamente, da monte a valle inerti si rinvenivano pneumatici. Però solo in quel caso io ho visto un percorso d'acqua.

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei mi precede sempre, guardi, è molto corretto nella sua esposizione. Le volevo chiedere se proprio in occasione di quei sopralluoghi lei ha visto che quest'area è interessata dallo sversamento di rifiuti di ogni genere, pneumatici, materiale...

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – È esatto, me la conferma questa cosa?

TESTE P. CARBOTTI – Confermo. È chiaro che non sono entrato nel merito, io mi sono

ritrovato al momento perché chiaramente non competeva quella che era la mia competenza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Prima, su domanda della collega Cavalchini, ha indicato le caratteristiche – secondo quella che è la sua conoscenza – della cosiddetta area SIN.

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se sa quando è stata istituita l'area SIN per il Comune di Taranto?

TESTE P. CARBOTTI – Per il Comune di Taranto nel 1996.

AVVOCATO G. MELUCCI – Io la pregherei di verificare?

TESTE P. CARBOTTI – No, controllo, controllo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che lei ha dato un'indicazione precisa in ordine ad attività aziendali con l'anno 2000, secondo me, se lei verifica bene, vedrà che questa data è una data identificativa anche per quanto ritiene l'area SIN.

TESTE P. CARBOTTI – Con decreto del 10 gennaio 2000.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha visto?

TESTE P. CARBOTTI – Il 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il perimetro del sito di interesse nazionale.

AVVOCATO G. MELUCCI – Un paio di domande ancora e ho finito. Lei prima ha fatto riferimento alla presenza attualmente di una recinzione. Le voglio chiedere se lei sa chi ha apposto questa recinzione e se sa indicare il periodo dopo il quale questa recinzione insiste, se l'ha potuto verificare.

TESTE P. CARBOTTI – No, non so rispondere.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sa rispondere?

TESTE P. CARBOTTI – No, non l'ho verificato.

AVVOCATO G. MELUCCI – Prima lei ha fatto riferimento alla presenza in quest'area di materiali vari, le volevo chiedere se ha verificato quali siano le vie di accesso a questi terreni che lei ha potuto verificare, che ha studiato.

TESTE P. CARBOTTI – No, io – praticamente – l'unica via di accesso che chiaramente ho percorso per accedere al complesso masserizio è quella che va dalla Strada Provinciale 40 e accede all'interno del centro aziendale, dalla SP 40.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei mi sta dicendo, l'unica strada che lei ha percorso e che – che le consta, per quella che è la sua conoscenza - consenta di arrivare alla Gravina Leucaspide passa sulla proprietà del signor De Filippis?

TESTE P. CARBOTTI – Del Dottor De Filippis. Quella che ho percorso io, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, per quello che le consta.

TESTE P. CARBOTTI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho finito, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato, ci sono altre domande? No. Una precisazione, Dottore.

TESTE P. CARBOTTI – Prego.

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE – Questa attività del Dottor De Filippis lei sa quando era iniziata, in che periodo è iniziata?

TESTE P. CARBOTTI – Quella agricola dal 1976, come da visura camerale. Dal 1976, infatti il testamento olografo era del 1975, quando diveniva proprietario il Dottor De Filippis e dal gennaio 1976... Vi do un attimo conferma, però ma se ricordo bene è dal 1976. Eccola qui: primo gennaio del 1976.

PRESIDENTE – Le altre attività, attività collaterali sa indicare da quando erano iniziate, agrituristiche?

TESTE P. CARBOTTI – Praticamente quella agricola ritengo dal 1976, perché da visura camerale la tipologia dell'attività agricola era coltura di cereale, quindi dal 1976. Per quanto riguarda quel dell'allevamento, non le so rispondere, però le dico solo che la struttura è stata realizzata con una concessione del 1985 e quindi si presume subito dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono altre domande, possiamo liberare il teste. Grazie Dottor Carbotti, può andare.

TESTE P. CARBOTTI – Grazie, buona giornata.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha delle richieste Avvocato Cavalchini o l'ha già avanzata la richiesta relativa? Sì, l'ha già avanzata.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Della consulenza con gli allegati, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono opposizioni, disponiamo l'acquisizione dell'elaborato scritto di consulenza. Per quanto riguarda il Comune di Montemesola, Avvocato?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – C'è rinuncia, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è rinuncia al Geometra Spada Angelo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni a questa rinuncia? No. Quindi disponiamo

la revoca del provvedimento ammissivo di questo testimone. Adesso facciamo entrare la Dottoressa Spartera e le poniamo quella domanda, cerchiamo di acquisire quell'elemento che ci serviva per prendere la decisione e poi ci ritiriamo.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE SPARTERA

LA TESTE, AMMONITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Spartera Maria, nata a Taranto il 9 aprile del 1956; ivi residente, in Corso Umberto numero 79. Attualmente Direttore del Dipartimento ARPA Puglia di Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottoressa abbiamo necessità, in via preliminare, di acquisire da lei alcune notizie, perché è stata sollevata una questione su una sua eventuale incompatibilità ad assumere le funzioni di consulente tecnico di parte, visto che lei ha già testimoniato in questo processo, vero?

TESTE M. SPARTERA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volevamo sapere da lei quando ha ricevuto l'incarico dall'Avvocato Cavalchini o dai signori Uzzi Carmela, Sebastio Marco e Sebastio Federica.

TESTE M. SPARTERA – Dunque io, tempo fa, ho avuto una telefonata da Marco Sebastio, in cui mi chiedeva la disponibilità a testimoniare. La data non la ricordo precisamente in cui dissi: "Sì, non ho problemi". Perché mi chiedeva, appunto, di venire a testimoniare in relazione all'esposizione dell'amianto all'interno dello stabilimento Ilva. Dopodiché ho avuto la convocazione da parte dell'Avvocato, posso dire quando, ma la telefonata del signor Sebastio è di parecchi mesi fa, però non le so dire quando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta Dottoressa, ma dopo il maggio del 2016?

TESTE M. SPARTERA – Dopo il maggio del 2016.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo?

TESTE M. SPARTERA – Dopo il maggio del 2016, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma lei ha espletato funzioni di consulente, ha redatto una relazione per conto dei signori Sebastio e Uzzi?

TESTE M. SPARTERA – No, io ho preparato soltanto un promemoria di poche righe per prepararmi alla testimonianza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un appunto, diciamo?

TESTE M. SPARTERA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un appunto suo. Quindi Avvocato, ci vuole chiarire questo aspetto? Perché la Dottoressa afferma, riferisce di essere stata citata in qualità di mero teste, testimone, anche se dotato di... Quindi come un testimone.

AVVOCATO L. LANUCARA – È stato introdotto come consulente, non come teste.

AVVOCATO G. CAIAZZA – È stato nominato, Presidente. E che si nominano, i testimoni! “Per Spartera Maria, quale tecnico chimico e consulente, che con il presente atto formalmente nomino”. Non è che possiamo interpretare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però è la Cassazione che ci insegna che dobbiamo guardare alla sostanza della veste della persona del dichiarante.

AVVOCATO V. VOZZA – Mi pare limpidissima la dichiarazione della Dottoressa Spartera Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Cassazione che hanno prodotto le stesse Difese. Non ha fatto relazione, non ha dato...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente, ma non è così!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha detto la Dottoressa.

AVVOCATO G. CAIAZZA – “Potrà confermare l'elaborato tecnico redatto anche in relazione all'attività di lavoro svolto in Ilva dal de cuius e l'incidenza delle aree nelle quali ha svolto detta attività e la presenza di sostanze altamente...”.

AVVOCATO V. VOZZA – La Difesa di Parte Civile l'ha indicata come consulente, questo è cartolare.

AVVOCATO G. CAIAZZA – “Potrà confermare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal signor Giuseppe Sebastio e la neoplasia polmonare che ne ha causato il decesso”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardate, facciamo prima a chiarire alla vostra collega che ha citato la Dottoressa, dopodiché ognuno esporrà la sua idea sul punto.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io credo che sia dirimente proprio l'onestà con cui la Dottoressa Spartera rappresentava proprio il dato storico con cui è intervenuta questa telefonata, in cui gli si è rappresentato se avesse una incompatibilità ad assumere una veste che non poteva che essere una veste di natura consulenziale. In questi termini mi pare che ha rappresentato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, veramente tutt'altro ha detto la Dottoressa. Mi scusi, ma ha detto che è stata sentita per la sua disponibile.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma la parte l'ha addotta come consulente Presidente, questo ci deve guidare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, di essere sentita come teste, tant'è che non ha fatto nessun elaborato peritale.

AVVOCATO V. VOZZA – Esatto. Però dico, è stata citata oggi Presidente come consulente, perché la parte l'ha indicata e nominata come consulente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, chiediamo innanzitutto all'Avvocato Cavalchini di specificare il ruolo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, con estrema serenità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con estrema serenità.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Posso riferire che, chiaramente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi decideremo se è possibile, se la qualifica eventualmente indicata possa essere... (*Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, certo, riferisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una questione tecnico-giuridica che tutti noi ci porremo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Assolutamente sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Allora, io sono intervenuta in difesa degli eredi del signor Sebastio durante il dibattimento perché il precedente difensore, che si era costituito Parte Civile, si è poi cancellato dall'ordine, per cui non poteva più rappresentargli. All'epoca, quando venni contattata, mi riferirono che avrebbero voluto indicare come consulenti e tecnici per rappresentare le loro richieste nell'atto di costituzione il Dottor Giua e la Dottoressa Spartera. Quindi io ho presentato la lista testi, ne abbiamo presentate due liste testi, in due diversi momenti. Infatti nella prima avevo indicato entrambi i consulenti, dopo ho pensato, per evitare, trattandosi di specialisti comunque dello stesso genere, di evitare prolungamenti e di deviare con gli stessi argomenti e ho indicato soltanto la Dottoressa Spartera, che so poi essere stata contattata dal signor Sebastio in qualità di testimone. Comunque sia, io poi comunque l'ho indicata e l'ho citata regolarmente, le è arrivata la notifica ed è venuta qui in udienza.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Adesso possiamo interloquire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo soltanto. Questa è la sua precisazione, cioè che quella citazione è da intendersi come testimone e non come consulente tecnico?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Comunque io l'avevo indicata come consulente e anche mio testimone. Ora, se deve essere specificato in maniera rigida.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sentiamo le Difese degli imputati.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io credo che il vostro punto di riferimento è semplicissimo dal punto di vista normativo, è l'Articolo 190: "Le prove sono ammesse a richiesta di parte". Quindi dobbiamo partire secondo me da questo presupposto. Credo

che l'interpretazione autentica sia partita giustamente e correttamente dall'Avvocato Cavalchini che ha detto: "Io ho indicato la Dottoressa Spartera come consulente tecnico". Io credo che la Corte non possa interpretare la volontà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Veramente ha detto: "Come mio testimone".

AVVOCATO G. CAIAZZA – Che non sappiamo che significa.

AVVOCATO L. LANUCARA – Però Presidente, chiedo scusa, io credo che il vostro punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto queste testuali parole, ha detto: "Come mio testimone".

AVVOCATO G. CAIAZZA – È vero, lo ha detto.

AVVOCATO L. LANUCARA – Scusi, chiedo scusa, credo abbia sentito anche come consulente tecnico, abbia detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA – Però penso che la questione voi la dobbiate risolvere alla luce, anche per i diritti che ne derivano per noi come difensori alla controprova e quant'altro, al momento in cui l'Avvocato Cavalchini ha depositato la lista testimoniale e dei consulenti tecnici, indicando pacificamente la Dottoressa come consulente tecnico. Ora su questo, tanto è vero che credo la Corte abbia già ammesso su questo presupposto. Immagino che l'Avvocato Cavalchini abbia indicato dei testi e dei consulenti tecnici. Ora, dal momento che giustamente la Corte si è posta il problema di quando poi la Dottoressa Spartera è stata indicata come teste dalla Procura. Infatti ho colto che il Presidente ha detto: "Successivamente a maggio del 2016", cioè quando la Procura ha depositato, ha indicato la Dottoressa Spartera come teste e sappiamo che l'ufficio di testimone si assume con il deposito della lista, non al momento in cui è stata chiamata. Quindi credo che da questo punto di vista la Corte non possa interpretare poi a posteriori, cioè alla luce dell'eccezione sollevata dalle Difese in ordine all'incompatibilità derivante dal 225, ultimo comma. Quindi credo che sia pacifica l'incompatibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, qualche altro difensore vuole intervenire?

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato Urso.

AVVOCATO C. URSO - La questione penso sia molto semplice, due sono le possibilità, o è la Dottoressa un consulente e quindi la questione che è stata fatta stamattina è conferente, abbiamo visto anche che la nomina è successiva al deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero, o se la vogliamo considerare come testimone, ci arriva in soccorso l'Articolo 468, il quale dice: "Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nel 210, devono a pena di inammissibilità depositare in Cancelleria almeno sette giorni prima della data

fissata per il dibattimento la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame". Quindi, questa lista testi non ha circostanze di testimone, ma di consulente, quindi è – per quanto riguarda la parte della Dottoressa Spartera – inammissibile e quindi la prova è inammissibile se la vogliamo considerare come testimone. Naturalmente non può essere considerata come testimone. È inammissibile per incompatibilità del teste, in quanto consulente.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO P. LISCO – In aggiunta a ciò che hanno detto i colleghi, penso che la prova del nove la si abbia soltanto leggendo il capitolo di prova: "Potrà riferire circa la sussistenza del nesso causale". È chiaro che un testimone, se deve riferire i fatti, non può riferire valutazioni. Il nesso causale non è che una valutazione, a prescindere dopo da un elaborato tecnico che può essere depositato o meno.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Chiedo scusa. Però dell'elaborato tecnico si parla. Cioè, l'indicazione è a conferma dell'elaborato tecnico redatto. Quindi, dico, non c'è...

AVVOCATO L. PERRONE – Il nostro Codice prevede come eccezione l'elaborato scritto.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha ragione l'Avvocato, non è detto che ci sia un elaborato scritto, la consulenza si può fare anche...

AVVOCATO G. CAIAZZA – No, no, forse non mi sono spiegato. Non è articolata in questa richiesta di prova, non sono articolate circostanze testimoniali, non ci sono fatti. Anche se la Corte dovesse ritenersi in diritto di interpretare il contenuto della qualità, non c'è una circostanza testimoniale, non c'è un fatto su cui viene indicata, lo dovrete surrogare voi, cioè dovrete dire: "La consideriamo teste e la consideriamo teste su quale circostanza". Allora noi come avremmo potuto interloquire in punto di prova sulla ammissibilità della prova richiesta, sulla genericità o non genericità? Noi abbiamo visto una richiesta consulenziale e come tale l'abbiamo dovuta considerare. Quindi insistiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. I Pubblici Ministeri vogliono intervenire su questa questione?

P.M. R. GRAZIANO – Noi chiediamo il rigetto di questa istanza riportandoci a quanto già argomentato questa mattina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:50 e rientra in aula di udienza alle ore 18:33.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza.

La Corte d'Assise, decidendo sulla questione sollevata dalla Difesa degli imputati circa la incompatibilità della Dottoressa Maria Spartera indicata quale consulente tecnico in favore delle Parti Civili costituite, Uzzi Carmela, Sebastio Marco e Sebastio Federica, quali eredi di Sebastio Giuseppe, in quanto sentita come teste di lista del Pubblico Ministero all'udienza del 10 aprile 2018;

sentito il Pubblico Ministero e le altre parti;

esaminati gli atti e sentita sul punto relativo alla nomina la medesima Dottoressa Spartera, come stabilito dalla Corte nella precedente ordinanza a carattere interlocutorio;

rilevato che la Dottoressa Maria Spartera era indicata quale teste di lista del Pubblico Ministero, lista depositata sin dal 6 maggio 2016, sul seguente capitolo di prova: quale persona informata sui fatti per cui è procedimento, ha reso dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria il 29 luglio 2013. Potrà riferire in merito al contenuto delle stesse e, comunque, su tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari;

rilevato altresì che nella lista testimoniale nell'interesse delle summenzionate Parti Civili, depositata in data 9 maggio 2016, la Dottoressa Spartera veniva indicata quale consulente tecnico con incarico formale conferito in pari data avente per oggetto una consulenza circa la sussistenza del nesso causale tra la patologia che ha portato al decesso del signor Sebastio Giuseppe e le sostanze provenienti dall'attività industriale dello stabilimento Ilva di Taranto ed ancora sulla attività di lavoro svolto in Ilva dal de cuius e l'incidenza delle aree nelle quali ha svolto detta attività e la presenza di sostanze pericolose, ed ancora circa il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal signor Giuseppe Sebastio e la neoplasia polmonare che ne ha causato il decesso;

rilevato che, come specificato dalla Dottoressa Spartera in udienza, il contatto con una delle Parti Civili è stato successivo alla sua indicazione in lista da parte del difensore lasciando così intendere che l'incarico sia stato conferito successivamente alla indicazione della stessa come teste del Pubblico Ministero in aderenza alla designazione formale operata dal difensore;

ritenuto che la dichiarazione della Spartera, che si autodefinisce teste, sia irrilevante rispetto alla indicazione della sua qualità di consulente di cui alla lista depositata nell'interesse della Parte Civile costituita e ribadita in udienza dal difensore;

ritenuto pertanto che la Dottoressa Spartera debba qualificarsi quale consulente, quanto alla tematica della eccepita incompatibilità, osserva la Corte come il dato temporale del conferimento dell'incarico – sia in senso formale che a maggior ragione in senso sostanziale – conduca alla acquisizione della qualità di testimone da parte della

Dottoressa Spartera;

Per questi motivi dichiara fondata la questione e per l'effetto revoca l'ordinanza ammissiva della prova in parte qua. Dispone procedersi oltre.

Quindi non si può procedere all'esame della consulente di parte, Dottoressa Spartera. Dottoressa la ringraziamo, può andare.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, la Teste viene licenziata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vista l'ora tarda, ci sono altri testi, però non penso che sia possibile sentirli nell'udienza odierna.

AVVOCATO F. DILAURO – C'è Millarte per il WWF.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Cavalchini, lei ha altri testi?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Non ho altri testi, io ho concluso con i miei testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ha concluso.

AVVOCATO F. DI LAURO – Rinuncio alla Dottoressa Bianchi, se non c'è opposizione.

AVVOCATO L. CODA – Sì Presidente, anche io rinuncio agli altri miei testi di lista, che sono Cogliatti, Dezza e la Dottoressa Roberta Franco e quindi ho interesse a sentire soltanto Leo Corvace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, l'Avvocato Coda dichiara di rinunciare ai testi Cogliatti, Dezza e Franco. Ci sono obiezioni per queste rinunce? No. Quindi revochiamo l'ordinanza ammissiva relativa a questi due testi.

Per quanto invece attiene all'Avvocato Di Lauro, ha dichiarato di rinunciare alla teste Bianchi.

AVVOCATO F. DI LAURO - Ma anche al teste Vico, perché è già stato sentito dal Pubblico Ministero sulle stesse questioni. All'esito dell'esame del Dottor Millarte, mi riservo Presidente di rinunciare al quarto. Quindi ne resta in sostanza, che è qui da due giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per i testi Bianchi e Ludovico Vico ci sono opposizioni delle Difese e dei Pubblici Ministeri in relazione alla rinuncia?

P.M. R. EPIFANI – Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi revochiamo l'ordinanza ammissiva dei testi Donatella Bianchi e Ludovico Vico. C'è sempre la possibilità – abbiamo detto - che può anche citare successivamente, poi valuteremo.

AVVOCATO F. DI LAURO - Citare chi, scusi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Blonda.

AVVOCATO F. DI LAURO - Presidente, chiedo scusa, quindi il mio teste residuo verrebbe lunedì? Perché è da due giorni poverino che è qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lunedì mi sento di assicurare che sarà sentito. Però è normale,

non deve meravigliare che un processo di queste dimensioni, se qualche giorno. Purtroppo.

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, tra l'altro è di Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo cercato di evitare al massimo attese inutili a tutti i testi, però nei limiti di quello che si può fare e si può venire incontro lo abbiamo fatto, abbiamo cercato di licenziare ed allontanare dove era sicuramente possibile il loro esame.

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, proseguendo nell'elenco secondo appello dei difensori di Parte Civile, ci sarebbero gli Avvocati Vitale, Milano e Pellegrin.

AVVOCATO L. LANUCARA – No Presidente, chiedo scusa se interrompo. Prima di andare avanti, non mi è chiaro chi viene della lista testi dell'Avvocato Coda. Se può ripetere, cortesemente.

AVVOCATO L. CODA – Leo Corvace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Leo Corvace e dell'Avvocato Di Lauro Millarte. Millarte e Corvace, per il momento.

AVVOCATO L. LANUCARA – Chiedo scusa, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda questi Avvocati di cui vi ho parlato, Milano, Pellegrin e Vitale, hanno depositato una istanza di ascoltare questi testi nel prosieguo del dibattimento, per vari impedimenti. Diciamo che la Corte in linea di massima è contraria, però da questo ad assumere delle determinazioni radicali di decadenza o altro, ce ne corre. Comunque prendiamo atto di questa momentanea impossibilità, visto che comunque ci sarà un certo tempo per l'ascolto dei testi di Parte Civile, riteniamo di accantonare questa problematica, anche perché non era stato proprio chiarito esattamente il giorno in cui dovevano essere citati. Però dal verbale non è proprio chiarissimo.

(Interventi fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Hanno detto a gennaio.

Urso – Presidente, la motivazione addetta dai colleghi? Possiamo visionare?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Hanno ravvisato l'opportunità di ascoltarli unitamente ai testi adottati dall'Avvocato Bonetto. Se volete prendere visione di questa istanza. In ogni caso, riteniamo per lunedì di sentire i testi dell'Avvocato La Porta: Di Bello e Rosato. Quindi devono citare i propri testi questi Avvocati per lunedì prossimo.

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Presidente, chiedo scusa, l'Avvocato D'Elia. Per quanto riguarda le posizioni dell'Avvocato Rosato, siccome nei vari appelli io vedo che viene continuato ad essere nominato per una sola posizione alla quale io non sono subentrata a questo

difensore, solo per chiarezza e per evitare equivoci, quindi lei si riferisce alla posizione di una sola parte dell'Avvocato Rosato, non di quelle per le quali io ho avuto poi mandato successivo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato mi vuole dire che ha depositato un'ulteriore lista testi o si avvale sempre di quella dell'Avvocato Rosato?

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io mi avvalgo di quella dell'Avvocato Rosato, però siccome nell'appello, posto che sta seguendo questo criterio di chiamata, l'Avvocato Rosato continua ad essere ancora chiamato per una posizione per la quale io non sono subentrata alle sue costituzioni. Quindi solo per chiarezza e per evitare equivoci, volevo comprendere se l'Avvocato Rosato viene adesso indicato da lei per quella posizione. Perché non ci siano equivoci di sorta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, solo per quella posizione. Poi quando verrà il suo turno, citerà.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Perfetto. È solo per questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché immagino che su quella posizione non siano interessati tutti i testi dell'Avvocato Rosato.

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L'Avvocato Rosato io non ricordo se è comparso, forse in qualche udienza passata.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Chiedo scusa, era solo per fare chiarezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi andiamo per ordine di appello. A questo punto abbiamo detto: La Porta, Avvocato Di Bello, Avvocato Rosato, Avvocato Del Vecchio che non ne ha, Avvocato Tarquinio e Avvocato Petruzzi. Per lunedì. Ripeto: Avvocati La Porta, Di Bello, Rosato, Tarquinio e Petruzzi per lunedì. Del Vecchio non ha lista testi.

Per martedì, invece: De Filippo, Raciti, Avvocato Palasciano e Torsella.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, bisogna ripetere il giorno pure.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei per martedì deve citare i suoi testi.

AVVOCATO. P. PALASCIANO – Io rinuncio al mio teste, se non ci sono opposizioni. Mentre per l'Avvocato Torsella per quale posizione è? Per quale lista? Perché siccome sono il sostituto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha indicato dodici testi l'Avvocato Torsella.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ecco, di questi dodici testi lui ha interesse a sentire soltanto il Dottor Raccanelli e il Dottor Gianicolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, poi martedì vedremo e decideremo anche su queste rinunce. Non li citate se non li volete sentire e poi se ne parlerà.

AVVOCATO P. PARASCIANO – Sì, infatti, citeremo solo quelli. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mercoledì, invece: Avvocato Lanzalonga, Regione Puglia, Muto

e Mariggìo.

AVVOCATO V. LANZALONGA - Presidente, chiedo scusa, io rinuncerei alla signora Cascarano e sentirei solo il consulente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non li cita e poi in udienza dichiara di rinunciare e vediamo man mano, perché adesso non siamo in condizioni.

AVVOCATO V. LANZALONGA – No, io sto preannunciando questa mia intenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Poi lunedì prossimo diremo per la prossima settimana. Scusate.

AVVOCATO R. ERRICO - Presidente, chiedo scusa. Per la Regione Puglia io avrei difficoltà, dovrei parlare con il collega D'Aluiso, potrei comunicarvelo lunedì mattina? Tanto un solo teste è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO R. ERRICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, purtroppo mi trovo costretta a fare una precisazione e a dare una comunicazione. Abbiamo sentito la Sala Operativa della Questura di Taranto, nella persona dell'operante intervenuto, l'Ispettore Viggiani, il quale ci ha riferito che la situazione dell'incidente sulla strada per lo svincolo per Monteiasi si è risolta in maniera definitiva, quindi non c'era più alcuna coda di traffico alle ore 16.07. Quindi diciamo che da quel momento in poi la strada era totalmente libera, per cui abbiamo acquisito questa notizia ufficiale, se dovessero insorgere ulteriori problematiche, c'è la relazione di servizio degli operanti della Questura che sono intervenuti, il blocco stradale in direzione Grottaglie è iniziato a causa di un grave incidente alle ore 14.00 ed è terminato con alcuno strascico alle 16.07.

I difensori su quell'istanza devono dire qualcosa? Allora, per il momento resta quello che abbiamo comunicato. L'udienza è tolta, ci vediamo lunedì.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 226.138

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce